

Stefano Andolina - Roberto Silva

I Nuovi Principi Contabili Internazionali

**Aggiornato a
ottobre 2004**

sistemi editoriali  [®]

Professionisti, tecnici e imprese
Gruppo Editoriale Esselibri - Simone

Premessa

Anche se molte imprese hanno precorso i tempi, anticipandone l'adozione di qualche anno, dal 2005, tutte le **società quotate** nei mercati regolamentati dell'Unione europea (comprese le banche e le imprese d'assicurazione) dovranno redigere i loro bilanci consolidati secondo i *principi contabili internazionali* (IAS). Nondimeno, gli Stati membri potranno autorizzare l'applicazione del sistema alle società i cui titoli non sono negoziati in mercati pubblici nonché alle **società non quotate**, diverse dalle imprese assicurative, e alle società di capitali – è il caso delle società a responsabilità limitata sprovviste di collegio sindacale – non rientranti nei parametri *ex art. 2435bis c.c.*

L'obbligo nasce da una serie di esigenze, molto sentite *a livello UE*, come, ad esempio:

- armonizzare – rendendola, allo stesso tempo, più trasparente – l'informazione finanziaria delle società quotate in Borsa;
- tutelare gli investitori;
- favorire la competitività attraverso una comunicazione sociale di alto profilo;
- adeguarsi al mercato statunitense – che, peraltro, ha già avviato il suo processo di convergenza – per quello che attiene alle rendicontazioni al pubblico.

Traendo spunto dall'impatto, anche "mentale", che gli IAS produrranno sulla prassi contabile delle imprese chiamate a adottarli, il testo prende le mosse dall'analisi del contesto legislativo in cui è maturata la loro introduzione ed effettua una serie di paralleli con la normativa interna e i principi contabili nazionali.

La trattazione si articola, poi, attraverso il dettaglio dei vari istituti, secondo una scansione che ricalca la struttura del bilancio d'esercizio.

Ne risulta una guida di grande utilità, ricca di tabelle riepilogative e prospetti esemplificativi a tutto vantaggio della leggibilità e dell'*operatività* del volume.

Il cd-rom allegato contiene il testo integrale degli IAS.

PARTE PRIMA
Panorama legislativo

1. L'obbligatorietà degli IAS

1.1 Una rivoluzione Copernicana

Con il titolo di apertura non vogliamo certo confondere gli eventi e i cambiamenti che qui ci proponiamo di descrivere con la più antica di tutte le scienze, l'astronomia.

Vero è che come la "rivoluzione copernicana" ha scardinato la concezione della centralità della terra e quindi anche dell'uomo nell'universo, rappresentando un vero e proprio terremoto dal punto di vista culturale e di mentalità, la decisione dell'Unione europea di rendere obbligatoria, per tutte le società quotate, dal 31 dicembre 2005, la predisposizione del proprio bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali, impone un importante cambiamento di rotta.

L'interesse che già da diverso tempo si muove in modo piuttosto vivace verso gli *International Accounting Standards* (comunemente chiamati **IAS**) o più precisamente verso gli *International Financial Standard Report* (**IFRS**) dimostra la centralità e l'attualità del tema.

L'adozione del Regolamento n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 (e successivamente del Regolamento n. 1725/2003 della commissione del 29 settembre 2003¹) va inquadrato nel processo di armonizzazione internazionale della normativa dei bilanci che segue la volontà di raggiungere un'area economica europea omogenea.

Questo consentirà di dare più trasparenza alle informative societarie rendendo anche comparabili le diverse situazioni contabili con effetti diretti sulla efficienza dell'intero mercato dei capitali europeo. Già nel 23 e 24 marzo 2003 il Consiglio europeo di Lisbona si era pronunciato con fermezza proponendo una accelerazione circa il completamento del mercato interno dei servizi finanziari.

Va sottolineato come il Regolamento n. 1606/2002 non solo obbliga alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali le società i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ma, all'art. 5 prevede che gli Stati membri possono consentire o prescrivere l'utilizzo dei principi contabili internazionali alle medesime società per la redazione dei loro conti annuali. Inoltre l'adozione dei prin-

¹ Regolamento che adotta taluni principi contabili internazionali, conformemente al Regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

cipi contabili internazionali può essere esteso anche ai bilanci individuali e consolidati delle società non quotate.

In questa direzione è anche la legge comunitaria 2003 n. 306 del 31 ottobre 2003.

In particolare, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 5 del Regolamento CE n. 1606/2002 i punti previsti sono i seguenti:

- l'obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle società quotate;
- l'obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico di cui all'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- l'obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia;
- l'obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato delle società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 173 (imprese di assicurazione) e anche l'obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, solo nel caso in cui sono quotate e non redigono il bilancio consolidato;
- la facoltà di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio o consolidato delle società che non ne hanno l'obbligo stabilito ai punti precedenti, diverse da quelle che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435bis c.c.;
- la eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali.

L'adozione dei principi contabili internazionali anche per il bilancio d'esercizio è sicuramente un orientamento che premia la chiarezza delle informazioni societarie di gruppo².

² Il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 5 del Regolamento CE n. 1606/2002; i punti previsti sono i seguenti.

Le buone intenzioni espresse nella legge comunitaria 2003 n. 306 del 31 ottobre 2003 di voler estendere l'applicazione degli IAS ai bilanci d'esercizio e ad un più ampio target di soggetti (imprese bancarie e assicurative non quotate) scontano la difficoltà e i tempi lunghi nel mettere a punto gli emendamenti legislativi necessari per gli adeguamenti al TUIR e al Codice Civile.

Si pensi ad una società quotata che adotti i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato e i principi contabili nazionali per la redazione del bilancio d'esercizio. O ancora la difficoltà intrinseca di gestire una società quotata che esce dal listino. O ancora alla necessità per le società controllate da società quotate di redigere due bilanci, quello ufficiale secondo la normativa civilistica e uno, interno per consentire alla controllante di redigere il bilancio consolidato secondo gli IAS.

Appare evidente che se nel breve termine tale situazione può essere accettata (soprattutto in considerazione del tempo necessario alle imprese minori di adeguarsi), è necessaria una completa armonizzazione dei bilanci, con benefici non trascurabili sia in termini di efficienza nella redazione dei bilanci consolidati sia in termini di comparabilità dell'informativa propria delle società.

Abbiamo voluto richiamare il concetto di "rivoluzione copernicana", per sottolineare il cambiamento di mentalità e di visione dell'azienda che i principi contabili internazionali porteranno.

In particolare vogliamo segnalare l'importanza delle indicazioni contenute nel Framework for the Preparation of Financial Statements, approvato e pubblicato nel 1989 (quindi successivamente alla emanazione della maggior parte dei principi contabili internazionali) e recepito dallo IASB nell'aprile del 2001.

Esso rappresenta un quadro teorico o una struttura concettuale di riferimento, per la preparazione e la presentazione dei bilanci, una guida per l'applicazione per esempio di uno stesso principio contabile alle diverse voci di bilancio.

Tornando ai diversi obiettivi (rispetto alla normativa e principi nazionali) il "framework" assegna al bilancio di esercizio la finalità di "fornire infor-

Il Governo ha fornito il 15/09/04 risposta all'interrogazione della Commissione (Finanze) della Camera circa l'attuazione della delega ex art. 25 L. 31/10/03 n. 306 (Comunitaria 2003), dichiarando che l'applicazione degli IAS nella redazione del bilancio di esercizio ha come prerequisite un intervento sulla normativa fiscale per coordinare i nuovi criteri di determinazione del risultato di esercizio con quelli di definizione dell'imponibile fiscale. Riportiamo il testo della risposta: "con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione dell'onorevole Benvenuto ed altri vengono posti quesiti in ordine all'attuazione della delega contenuta nell'articolo 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003) in materia di adozione degli International Accounting Standards (IAS), ovvero dei principi contabili internazionali. Al riguardo, si fa presente quanto segue. L'applicazione facoltativa o obbligatoria dei principi IAS nella redazione del bilancio di esercizio, in tutte le ipotesi contemplate nell'articolo citato, richiede, in via prioritaria, un intervento sulla normativa fiscale, al fine di coordinare i nuovi criteri di determinazione del risultato di esercizio con quelli di determinazione dell'imponibile fiscale. La questione è stata sottoposta al Dipartimento delle politiche fiscali, che si è incaricato di studiare la soluzione del problema. Non sono ancora noti i tempi necessari a definire l'intervento normativo. È, tuttavia, improbabile che esso sia predisposto entro il termine di esercizio della delega, che, quindi, presumibilmente, decadrà per la parte relativa ai bilanci di esercizio. Questa Amministrazione sta studiando un intervento normativo che estenda l'obbligo di applicazione degli IAS alla redazione dei bilanci consolidati delle imprese bancarie e assicurative non quotate. La questione è sottoposta anche all'esame delle competenti autorità di vigilanza (Banca d'Italia e ISVAP)".

mazioni sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni nella struttura finanziaria dell'impresa, utili ad un'ampia gamma di utilizzatori per prendere decisioni in campo economico”.

Allo stesso modo già lo IAS 1 del 1997 dichiarava come il bilancio rappresenta, in modo strutturato, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e le operazioni poste in essere dalla stessa.

È evidente il diverso obiettivo rispetto ai principi nazionali.

Tutto l'impianto degli IAS (facciamo riferimento per esempio alla prevalenza del principio della sostanza sulla forma, alla valutazione di alcune componenti patrimoniali, al *fair value*) ha, infatti, come obiettivo quello della determinazione del reddito prodotto, seguendo una valutazione prospettica dell'impresa. Di converso la normativa civilistica e i principi contabili italiani dando maggior peso (anzi diremmo quasi, che ne è pervasa) al principio della “prudenza” sostengono il concetto, chiaramente e significativamente diverso, di reddito distribuibile.

L'obiettivo perseguito dagli IAS è allora quello di rendere disponibili informazioni finanziarie a tutta la comunità economica, compresi i soggetti che fanno della valutazione prospettica dell'azienda il proprio mestiere.

Particolare attenzione deve essere rivolta al processo di revisione di tutti gli standard contabili internazionali avviato dallo IASB nel 2001.

Rispetto all'improvement project giova ricordare come sulla contabilizzazione degli strumenti finanziari ancora non si è giunti ad una definizione delle modifiche dello IAS 32 e dello IAS 39.

Ciò nondimeno daremo ampio spazio anche a tali principi contabili soprattutto per il notevole impatto che avranno sulle istituzioni finanziarie (si pensi alla necessità di determinare il costo ammortizzato per i prestiti erogati, oltre che alla precisa classificazione degli strumenti finanziari e alla scrupolosa definizione del *disclosure*).

Laddove possibile, in questo lavoro faremo riferimento anche ai nuovi principi emanati dallo IASB (denominati comunemente IFRS) nonché agli *exposure draft* emessi in attesa che si concluda il processo di *improvement*. È tuttavia necessario che, una volta terminata la fase di revisione degli standard contabili, venga avviato urgentemente il processo di omologazione da parte della Commissione Europea.

I tempi sono piuttosto vincolanti e se l'attuale *impasse* sugli IAS 32 e 39 non si risolverà entro i prossimi mesi, potranno verificarsi diversi problemi tra cui il sovraccarico amministrativo dovuto al probabile doppio binario di rappresentazione e a ritardi nell'adeguamento dei sistemi informativi (e quindi con i rischi connessi ad una forte manualità nelle operazioni contabili).

Nella figura seguente viene rappresentato il processo di convergenza dell'Unione Europea rispetto agli IFRS emanati dallo IASB.

Processo di convergenza della UE agli IAS/IFRS

Riunione a Lisbona del Consiglio europeo per accelerare il completamento del mercato interno dei servizi finanziari. Viene stabilita la scadenza del 2005 per l'adozione di un insieme unico di principi contabili.

Publicato il documento "La strategia dell'UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire" da parte della Commissione delle Comunità europee.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea emanano il regolamento CE n. 1606/2002 relativo all'applicazione dei Principi contabili internazionali

La Commissione europea con il Regolamento n. 1725/2003 adotta i principi contabili internazionali (escluso lo IAS 32 e lo IAS 39)

I bilanci consolidati delle società europee quotate sono redatti secondo i principi contabili internazionali emanati dallo IASB



Figura 1 - Processo di convergenza agli IAS

1.2 Riferimenti normativi

Negli ultimi anni, l'affermarsi di diversi fattori quali l'allargamento dei mercati a livello internazionale, nonché il moltiplicarsi dei flussi di scambi finanziari, collegati alla presenza sempre maggiore di imprese aventi una visione globale dei mercati, ha reso necessario l'avviarsi di un processo di armonizzazione dei principi che sono alla base della redazione del bilancio, sia d'esercizio sia consolidato, nei diversi paesi³.

³ Si veda sul tema ADAMO S., "Prospettive e limiti del processo di armonizzazione contabile internazionale", in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1998, n. 5; ADAMO S., "Problemi di armonizzazione dell'informazione contabile, processi-attori-strumenti un modello interpretativo, Giuffrè, Milano, 2001; AZZALI S. "Il sistema delle informazioni di bilancio delle aziende di produzione, il modello dell'International Accounting Standards Committee, Giuffrè, Milano, 1996; BURGGRAAF A., "L'IASC: una risposta all'esigenza di armonizzazione contabile a livello mondiale"; in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1982, n. 1; CATTANEO C., "Le interrelazioni tra armonizzazione contabile e mercati finanziari in Europa", in Rivista italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 2002, n. 3-4; DEMARTINI P., "Globalizzazione dei mercati ed aspetti evolutivi dell'informazione economico-finanziaria delle imprese", Cedam, Padova, 1999; DEMARTINI P., "Prospettive e limiti dei nuovi principi contabili internazionali", in Rivista italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 2000, nn. 7-8; DEMARTINI P., "La Ragioneria internazionale e le dinamiche evolutive dei sistemi contabili nazionali", in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2000, n. 1; DI PIETRA R., "Le cause delle diversità delle norme contabili", in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1999, n. 3; DI TOMA R., "L'armonizzazione contabile internazionale e le prospettive di evoluzione europea", Rivista dei Dottori Commercialisti, 2001, n. 6; FERRI S., "L'armonizzazione contabile alla ricerca dei valori 'equi': problematiche e difficoltà nell'introduzione dei principi contabili internazionali", in Studio e note di economia, 2002, n. 2; FORTUNATO S., "Armonizzazione contabile fra sovranità nazionale e globalizzazione", in Rivista delle Società, 1999, nn. 2-3; MARASCO V., "Armonizzazione contabile: la 'missione della IOSCO", in Amministrazione & Finanza, 1998, n. 8; PICCOLI A., "Il contributo dei Principi contabili internazionali alla trasparenza delle informazioni contabili", in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2001, n. 4; PICCOLI A., "Principi contabili internazionali: verso l'armonizzazione contabile", in Contabilità Finanza e Controllo, 2001, n. 2; PIZZO M., "Il 'fair value' nel bilancio d'esercizio", Cedam, Padova, 2000; VAN HULLE K., "La strategia della Commissione Europea per l'armonizzazione contabile", in Economia & Management, 1998, n. 5; VIGANÒ A., "Elementi di ragioneria internazionale", Egea, Milano, 1997; VIGANÒ E., "La ragioneria internazionale. Natura, contenuto, metodo", in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1991, n. 2.

In tale contesto di internazionalizzazione dei mercati risulta, infatti, sempre più pregnante l'esigenza di confrontare i risultati aziendali di una società con quelli di altre società con sede in paesi differenti.

A ciò si aggiunga la necessità, per alcune società, di redigere bilanci diversi a seconda dei mercati presenziati; basti pensare al caso delle società multinazionali europee, che essendo quotate sui mercati mobiliari statunitensi, devono redigere due bilanci, uno per il mercato del paese originario e un altro in base alla disciplina prevista dal mercato americano, portando quasi sempre, i due bilanci considerati, a risultati economici-patrimoniali profondamente diversi.

Le esigenze prima esposte hanno indotto il mondo delle società internazionali e degli investitori finanziari a spingere verso un processo di convergenza delle regole e della prassi contabili. Su tale strada si collocano gli interventi dell'Unione europea tesi a ridurre le differenze contabili fra i diversi paesi.

La riduzione delle differenze contabili può condurre a due diversi processi, anche se collocabili lungo un *continuum* che porta, in ultima istanza, all'omogeneità delle prassi contabili (si veda Figura 2).




Figura 2 - Armonizzazione - Standardizzazione

I termini utilizzati in tal processo sono⁴:

- armonizzazione;
- standardizzazione.

⁴ NOBES C.W., PARKER R., "Comparative International Accounting", Fourth Edition, New York, Prentice Hall, 1995, pag. 117 e segg.; ZAMBON S., "Profili di ragioneria internazionale e comparata. Un approccio per aree tematiche", Cedam, Padova, 1996, pag. 114.

Per *armonizzazione* si intende il processo teso a ridurre la variabilità delle prassi contabili invalse nei diversi paesi, al fine di conseguire una maggiore compatibilità tra le stesse.

La *standardizzazione* è, invece, il processo che conduce all'eliminazione di qualsiasi variabilità, imponendo regole ben precise.

L'attivazione e la conduzione dei processi d'armonizzazione/standardizzazione contabile è stata portata avanti da diversi organismi rappresentanti, da un lato, esigenze di carattere regionali ed internazionali, dall'altro, invece, espressione del mondo sia politico che professionale (vedi Figura 3)⁵. Per l'ambito operativo e per le finalità del presente lavoro, l'analisi che segue si focalizza sull'attività dell'Unione europea e dello IASB in ambito appunto europeo e in particolare in quello che più interessa il nostro Paese. Prima di proseguire, occorre innanzitutto ricordare gli strumenti normativi e le loro caratteristiche, utilizzati dagli organismi, al fine di attuare il processo d'armonizzazione/standardizzazione. Si distinguono a tal proposito:

— i *regolamenti comunitari*, i quali hanno una portata generale e sono direttamente applicabili negli Stati membri;




Figura 3 - Attori del processo di riduzione delle differenze contabili

— le *direttive comunitarie*, che hanno portata individuale o generale, caratterizzate dal fatto di non essere applicabili direttamente in ambito

⁵ NOBES C.W., PARKER R., op. cit.

nazionale, necessitando da parte del legislatore italiano di specifiche norme interne di recepimento⁶.

1.2.1 I regolamenti comunitari

1.2.1.1 Regolamento CE n. 1606/2002

Il Regolamento CE n. 1606/2002, anche conosciuto come “Regolamento IAS”, rappresenta sicuramente il provvedimento più rilevante elaborato dalla Comunità europea dopo l’emanazione delle direttive contabili.

Il Regolamento ha come precedente la conclusione del Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, che appunto aveva:

- sottolineato l’esigenza di accelerare il completamento del mercato interno dei servizi finanziari;
- stabilito il termine dell’anno 2005 per la messa in atto del piano d’azione per i servizi finanziari della Commissione;
- invitato all’assunzione di misure volte a migliorare la comparabilità dell’informativa finanziaria pubblicata dalle società i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici.

Il regolamento afferma inoltre che:

- presupposto per il miglioramento del funzionamento del mercato interno è la necessità di obbligare le società, i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici, ad applicare un insieme unico di principi contabili internazionali di elevata qualità per la redazione dei loro bilanci consolidati;
- i principi dell’informativa finanziaria, applicati dalle società comunitarie attive nei mercati finanziari, devono essere accettati a livello internazionale e costituiscono principi di carattere veramente globale;
- i principi contabili attualmente utilizzati a livello internazionale devono convergere in modo da pervenire ad un insieme unico di principi contabili su scala mondiale;
- la disciplina prevista risulta insufficiente per garantire l’elevato livello di trasparenza e comparabilità dell’informativa finanziaria da parte di tutte le società comunitarie i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici, condizione necessaria per creare un mercato dei capitali integrato operante in modo efficace, agevole ed efficiente. Ne segue la necessità di

⁶ Circa l’efficacia dello strumento delle Direttive sono state sollevate numerose critiche, riassumibili in due principali:

- i tempi lunghi sia di approvazione delle direttive sia di recepimento delle stesse da parte degli Stati membri;
- le diversità, spesso sostanziali, tra le normative nazionali dovute alle numerose opzioni lasciate agli Stati membri da parte delle Direttive.

integrare l'attuale quadro giuridico applicabile alle società i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici. Le direttive significative al riguardo sono le seguenti:

- la direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società⁷;
- la direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati⁸;
- la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari⁹;
- la direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione¹⁰;
- la competitività dei mercati comunitari dei capitali necessita della convergenza dei principi seguiti in Europa per redigere i bilanci, introducendo l'uso di principi contabili internazionali che possano essere riconosciuti su scala mondiale, al fine di realizzare operazioni transfrontaliere o di ottenere l'ammissione alla quotazione ovunque nel mondo.

Il Regolamento n. 1606/2002 deve essere inquadrato nell'ambito delle strategie europee d'armonizzazione contabile, queste ultime esplicitate in due importanti comunicazioni della commissione dell'Unione europea¹¹:

- la Comunicazione della Commissione UE n. 508 del 14 novembre 1995;
- la Comunicazione della Commissione UE n. 359 del 13 giugno 2000.

La prima Comunicazione muove dalla constatazione che la globalizzazione dei mercati finanziari porta con sé la necessità di fornire una comunicazione economico-finanziaria comparabile su scala mondiale. Gli obiettivi strategici contenuti nella Comunicazione n. 508 individua i seguenti obiettivi:

- allineare le direttive contabili ai Principi contabili, e in particolare con gli IAS;
- fondare una permanente collaborazione con lo IASC al fine di armonizzare fra loro IAS e direttive esistenti e di incidere sulla emanazione dei nuovi IAS in modo da renderli già compatibili dall'origine con la normativa europea;

⁷ G.U. l. 222 del 14-8-1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. l. 283 del 27-10-2001, pag. 28).

⁸ G.U. l. 193 del 18-7-1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁹ G.U. l. 372 del 31-12-1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

¹⁰ G.U. l. 374 del 31-12-1991, pag. 7.

¹¹ GALEOTTI M., BERTOLI P., "Preparare un "atterraggio morbido" degli IAS su contabilità e bilanci", in Amministrazione & Finanza, 2003, n. 13.

— intervenire in maniera prioritaria per le società quotate sui mercati finanziari internazionali.

Le linee d'azione della Comunicazione n. 508 sono fundamentalmente due:

- per le società con azioni quotate, occorre intervenire attraverso l'adozione di provvedimenti rapidi tesi alla risoluzione delle problematiche di armonizzazione contabili più stringenti e di facile soluzione;
- per la generalità delle imprese, bisogna provvedere alla modifica, anche se in tempi più lunghi, delle direttive contabili per renderle più efficaci e compatibili con gli IAS.

Nella Comunicazione n. 359 del 13 giugno 2000 intitolata *“La strategia dell'UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire”*, la Commissione ribadisce la strada iniziata con la Comunicazione n. 508 stabilendo in questo caso, sia i tempi sia le modalità di attuazione degli interventi. Più precisamente stabilisce che:

- tutte le società comunitarie quotate in un mercato regolamentato sono tenute a preparare il loro bilancio consolidato conformemente ad un'unica serie di principi contabili, gli International Accounting Standards (IAS), al più tardi dal 2005;
- entro il 2001, la Commissione si fa carico di presentare una proposta tesa a modernizzare le direttive contabili per ridurre i possibili conflitti con gli IAS. L'adozione di regole volte a garantire, sui mercati finanziari comunitari, un'informazione finanziaria uniforme e di elevata qualità rafforzerà l'efficienza globale del mercato, riducendo il costo del capitale per le imprese.

In data 17 luglio 2000 il Consiglio Ecofin ha approvato la Comunicazione n. 359 e ha sottolineato nelle sue conclusioni che la comparabilità dei bilanci delle imprese quotate, degli istituti finanziari e delle imprese di assicurazione è un aspetto essenziale dell'integrazione dei mercati finanziari. Inoltre, il Consiglio Ecofin ha invitato la Commissione a presentare una proposta per l'introduzione di queste nuove regole e l'istituzione di un meccanismo adeguato per l'omologazione degli IAS.

Ritornando al Regolamento n. 1606/2002, vengono di seguito esposti i tratti salienti della norma, in modo da coglierne la portata innovativa.

| SINTESI REGOLAMENTO N. 1606/2002 | |
|--|---|
| Art. 1 • Obiettivo | Obiettivo del Regolamento è l'armonizzazione dell'informazione finanziaria delle società dell'Unione europea (di cui all'art. 4) al fine di garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e quindi l'efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno. |
| Art. 2 • Definizioni | Ai fini del Regolamento, per "principi contabili internazionali" si intendono gli International Accounting Standards (IAS), gli International Financial Reporting Standards (IFRS) e le relative Interpretazioni (interpretazioni SIC/IFRIC), le successive modifiche di detti principi e le relative interpretazioni, i principi e le relative interpretazioni che saranno emessi o adottati in futuro dall'International Accounting Standards Board (IASB). |
| Art. 3 • Adozione e utilizzo di principi contabili internazionali | La Commissione decide in merito all'applicabilità di principi contabili internazionali all'interno della Comunità. L'adozione dei principi contabili internazionali è possibile solo se: <ul style="list-style-type: none"> — non sono contrari alla clausola generale della "true and fair view", considerata questa come fulcro della normativa delineata dalla IV direttiva CEE; — rispondono ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall'informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione. I principi contabili internazionali adottati sono pubblicati in versione integrale, in ognuna delle lingue ufficiali della Comunità, come regolamento della Commissione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
| Art. 4 • Conti consolidati delle società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico | I bilanci consolidati delle società (comprese le banche e imprese d'assicurazione) appartenenti ad uno degli stati membri dell'Unione europea, qualora, alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, devono essere redatti, a partire dal 1° gennaio 2005, conformemente ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) secondo la procedura di cui all'art. 6. |
| Art. 5 • Opzioni | Gli Stati membri possono consentire o prescrivere l'applicazione dei Principi contabili internazionali anche: <ul style="list-style-type: none"> — alle società quotate, con riferimento al bilancio d'esercizio; |

segue

| | |
|--|---|
| | <p>— alle società non quotate (o alcune categorie) relativamente ai bilanci consolidati e/o d'esercizio.</p> |
| Art. 6 • Procedura di comitatologia | <p>I principi contabili internazionali devono essere omologati dalla Commissione dopo essere stata assistita da un organo costituito dai membri degli Stati della Comunità (Accounting Regulatory Committee) e aver ricevuto i pareri favorevoli dell'EFRAG (European Financial reporting Advisory Group).</p> |
| Art. 7 • Informativa e coordinamento | <p>La Commissione mantiene un contatto regolare con il comitato sullo stato dei progetti attivi IASB e su qualsiasi altro documento relativo emesso dallo IASB, al fine di coordinare le posizioni ed agevolare la discussione sull'adozione dei principi che potrebbero derivare da tali progetti e documenti.</p> <p>La Commissione comunica debitamente e tempestivamente al comitato quando non intende proporre l'adozione di un principio.</p> |
| Art. 8 • Comunicazione | <p>Gli Stati membri che adottano misure ai sensi dell'art. 5 le comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.</p> |
| Art. 9 • Disposizioni transitorie (Deroghe) | <p>In deroga alle previsioni contenute nell'art. 4, i Principi contabili internazionali possono essere applicati a partire dal 1° gennaio 2007, solo relativamente alle società:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i cui soli titoli di debito siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro; — i cui titoli sono ammessi alla negoziazione pubblica in un paese terzo e che, a tal fine, hanno applicato principi riconosciuti internazionalmente (come gli US GAAP) a partire da un esercizio finanziario anteriore alla data di pubblicazione del Regolamento sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |




Figura 4 - Regolamento CE n. 1606/2002

Un breve approfondimento merita l'organismo EFRAG, che è stato creato per consentire e quindi facilitare il rispetto del termine perentorio ("al più tardi nell'anno 2005") previsto per l'adozione dei Principi contabili internazionali.

L'EFRAG¹² rappresenta una Commissione di esperti contabili con lo scopo di fornire consulenza tecnica per consentire l'applicazione degli IAS nell'ambito della Comunità Europea.

¹² "L'EFRAG è un organismo privato sostenuto dalle seguenti organizzazioni europee:

- I redattori dei bilanci (imprenditori, banche, assicurazioni):
 - UNICE, Union des Confédérations de l'Industrie et des Employeurs d'Europe;
 - GEBG, European Association of Cooperative Banks;
 - ESBG, European Savings Banks Group;
 - CEA, Comité Européen des Assurances;

Le principali finalità dell'EFRAG sono esposte di seguito:

- “svolgere un ruolo attivo nell’emanazione dei Principi IASB. Tale funzione dovrebbe esplicarsi sia sotto forma di intervento diretto nella struttura IASB in qualità di osservatori, sia sotto forma di interlocutori privilegiati attraverso pareri e commenti forniti sui documenti emanati e attraverso suggerimenti su argomenti da trattare;
- agevolare il processo di modifica delle direttive in materia contabile. Tale compito concerne l’analisi preliminare di applicabilità della compatibilità ed eventuali incompatibilità dell’applicazione dei documenti IASB a livello comunitario e la conseguente proposta di modifica dei testi delle direttive al fine di rendere i testi comunitari coerenti con gli IFRS;
- guidare l’implementazione. Il Gruppo di lavoro, attraverso lo studio analitico dei documenti IASB, dovrebbe analizzare i diversi livelli di applicabilità che gli stessi mostrano, garantendo un utilizzo omogeneo degli stessi nell’area rappresentata.”¹³

Dalle finalità elencate emerge l’importante funzione svolta dall’EFRAG in termini di validazione istituzionale dei giudizi di compatibilità dei Principi, anche se tale organismo non emette direttamente i Principi contabili.

L’EFRAG opera attraverso due organi: il gruppo tecnico di esperti (*Technical Experts Group – TEG*) e dal *Supervisory Board*.

Il gruppo tecnico di esperti, costituito da 11 membri, svolge il ruolo operativo affidato all’EFRAG.

Alle riunioni del TEG partecipano come osservatori i rappresentanti della Commissione europea, dello IASB, del CESR (*The Committee of European Securities Regulators*). Il TEG, inoltre, organizza dei Forum ai quali partecipano i vari organi nazionali di normazione contabile al fine di instaurare permanenti scambi di informazioni su materie di comune interesse.

Il Supervisory Board svolge, invece, le seguenti funzioni di:

- indirizzo politico in ambito comunitario;
- raccordo con gli organi di controllo;

— Organizzazioni delle piccole e medie imprese:
UEAPME, European Association of Craft, Small and Medium Enterprises;
EFAA; European Federation of Accountants and Auditors for SMES.

— Utilizzatori:
EFFAS; European Federation of Financial Analysts Societies;
FESE, Federation of European Securities Exchanges;

— Professione contabile:
FEE, Fédération des Expertes Comptables Européens.”

MARINELLI U., “Ruolo e compiti dell’EFRAG –European Financial reporting Advisory Group”, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2003, n. 3.

¹³ POZZOLI M., GUIGARD J., “Armonizzazione contabile: stato attuale e tendenze evolutive”, in Il controllo legale dei conti, 2002, n. 3.

1.2.1.2 Regolamento CE n. 1725/2003

Nel luglio del 2003 l'Unione europea ha recepito:

- i principi contabili internazionali (IAS) e lo farà in futuro per i Principi di prossima emanazione denominati IFRS;
- le Standing Interpretations Committee (SIC) già approvate, nonché quelle di futura adozione.

L'ufficializzazione di tale recepimento si è realizzata con il Regolamento CE n. 1725 del 29 settembre 2003 che, conformemente al Regolamento CE n. 1606/02, identifica i principi contabili internazionali (e le relative interpretazioni) che saranno presi in considerazione per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati.

Il Regolamento CE n. 1725/2003 è stato pubblicato sulla GUCE del 13 ottobre 2003 n. 261.

Il Regolamento CE n. 1725/2003 adotta tutti i principi contabili emanati dallo IASB esistenti alla data del 14 settembre 2002 e i relativi SIC, ad eccezione:

- dello IAS 32 – Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative;
- dello IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione – e di un piccolo numero di interpretazioni di questi principi;
- delle Interpretazioni connesse agli IAS 32 e 39, ossia:
 - il SIC 5 – Classificazione degli strumenti finanziari – Disposizioni su estinzioni non sotto il controllo dell'emittente;
 - il SIC 16 – Capitale sociale – Riacquisto di strumenti propri rappresentativi di capitale (Azioni proprie);
 - il SIC 17 – Patrimonio netto – Costi di un'operazione di capitale.

Le ragioni dell'esclusione degli IAS 32 e 39 sono spiegate dal Regolamento nei seguenti termini "l'esistenza di principi di elevata qualità riguardanti gli strumenti finanziari (compresi i derivati) è importante per il mercato europeo dei capitali. Tuttavia nei casi dello IAS 32 e dello IAS 39 le modifiche attualmente previste sono così importanti che è appropriato non adottare questi principi in questa fase. Quando l'attuale progetto di revisione sarà stato completato e saranno stati pubblicati i principi rivisti, la Commissione considererà in via prioritaria la loro adozione conformemente al Regolamento CE n. 1606/2002".

Il regolamento tiene, inoltre, a precisare che l'esistenza di modifiche, apportate nel frattempo dallo IASB, non produce alcun effetto, in quanto tali modifiche verranno considerate quando si giungerà a conclusione del processo di revisione.

1.2.1.3 Regolamento CE n. 707/2004

In data 17 aprile 2004 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento n. 707 che sancisce l'introduzione per legge del Principio internazionale IFRS 1, relativo alla prima adozione degli International Financial Reporting Standard. L'IFRS 1 è stato approvato dalla IASB il 19 giugno 2003 sostituendo il SIC 8.

Secondo quanto disposto dall'IFRS 1, un'impresa che applica gli IAS per la prima volta deve conformarsi a ciascuno IAS e a ciascuna interpretazione in vigore al momento della prima applicazione. L'IFRS 1 prescrive, nella maggior parte dei casi, un'applicazione retrospettiva dei principi e delle interpretazioni. Tuttavia l'IFRS 1 prevede esenzioni limitate da tale obbligo, in casi specifici, dovute a ragioni pratiche o economiche, queste ultime dovute al fatto che i costi necessari per la messa in conformità supererebbero i benefici derivanti per gli utilizzatori dei bilanci.

1.2.2 Direttive Comunitarie

Per le società che non applicheranno i principi contabili internazionali, in quanto non obbligate in tal senso dai Regolamenti comunitari, resteranno come punto di riferimento le direttive contabili emanate negli anni precedenti, in particolare:

- la direttiva n. 78/660/CEE (IV direttiva CE in tema di bilanci d'esercizio);
- la direttiva n. 83/349/CEE (VII CEE in tema di bilanci consolidati);
- la direttiva n. 86/635/CEE (banche ed altri istituti finanziari);
- la direttiva 91/674/CEE (imprese assicurative).

Tuttavia, al fine di eliminare le incongruenze e le incompatibilità che deriverebbero dalla coesistenza di bilanci di società redatti secondo principi diversi, da un lato gli IAS e dall'altro le prescrizioni delle Direttive, è stato avviato un processo di modifica delle Direttive comunitarie. La IV e VII direttiva CE, in tema di bilancio d'esercizio e bilancio consolidato, sono, infatti, state profondamente modificate da due direttive:

- direttiva n. 65/2001, che prevede come termine di recepimento il 31 dicembre 2003;
- direttiva n. 51/2003, da recepirsi entro il 31 dicembre 2004.

1.2.2.1 Direttiva CE n. 65/2001

La direttiva in oggetto integra la quarta direttiva (n. 78/660/CEE), la settima direttiva (n. 83/349/CEE) e la n. 86/635/CEE (relativa a banche ed altre istituzioni finanziarie), consentendo la possibilità di utilizzare il criterio del *fair value* per la valutazione degli strumenti finanziari, compresi

quelli derivati, così come previsto dallo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e contabilizzazione”.

Si anticipa che tale direttiva è stata recepita dalla legislazione italiana attraverso il d.lgs. n. 394 del 30 dicembre 2003, la cui trattazione è rinviata nel prosieguo del paragrafo successivo.

Le principali modifiche apportate alla IV direttiva in tema di bilancio d’esercizio sono contenute nella nuova sezione 7bis, “Valutazione al valore equo” che chiarisce¹⁶:

- l’ambito applicativo;
- le modalità per la determinazione del valore equo;
- la contabilizzazione in bilancio delle variazioni intervenute con il criterio del *fair value*;
- informazioni da fornire in nota integrativa.

Ambito applicativo (IV direttiva CE, art. 42 bis)

Il nuovo art. 42bis della direttiva 78/660/CEE fissa i seguenti punti:

- gli Stati membri autorizzano, o impongono, per tutte le società o per talune categorie di società, la valutazione al valore equo, in sostituzione del criterio del costo, degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati;
- non viene fornita una definizione specifica di strumenti finanziari né di derivati, limitandosi l’articolo a dire “ai fini della presente direttiva, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari eccetto nel caso in cui:
 - siano stati conclusi e siano mantenuti per soddisfare le esigenze di acquisto, di vendita o di utilizzo previste dalla società con riferimento alle merci;
 - siano stati destinati a tale scopo sin dall’inizio;
 - si prevede che vengano eseguiti mediante consegna della merce”. Pertanto, la norma rinvia implicitamente alle definizioni contenute nei Principi contabili internazionali 32 e 39 le quali, come si dirà nel capitolo dedicato a questi due Principi, non forniscono, contrariamente a quanto disposto dalla prassi italiana, una casistica degli strumenti, in quanto una classificazione può diventare obsoleta in seguito alla proliferazione di strumenti offerti dall’ingegneria finanziaria;

¹⁶ FONDAZIONE LUCA PACIOLI, “L’applicazione dei principi contabili Internazionali in Italia”, 5 aprile 2004, Documento n. 12.

- per ciò che attiene alle passività finanziarie, il *fair value* si applica:
 - alle passività detenute come elementi del portafoglio di negoziazione;
 - alle passività che sono strumenti derivati;
- la valutazione al *fair value* non trova applicazione:
 - agli strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza;
 - ai prestiti e ai crediti originati dalla società e non detenuti a scopo di negoziazione;
 - alle partecipazioni in controllate, in collegate e in *joint venture*;
 - ai titoli di capitale emessi dalla società;
 - ai contratti che prevedono un corrispettivo condizionato nell'ambito di un'operazione di aggregazione di imprese;
 - ad altri strumenti finanziari le cui specificità esigono, secondo quanto generalmente ammesso, una contabilizzazione diversa da quella degli altri strumenti finanziari.

Determinazione del valore equo (IV direttiva CE, art. 42ter)

Riprendendo quanto stabilito dallo IAS 39, l'art. 42ter dispone che per la determinazione del *fair value* di uno strumento finanziario occorre far riferimento:

- al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato affidabile;
- ad un valore di mercato derivato dai componenti dello strumento o da strumento analogo, qualora possa essere individuato solo per questi ultimi e non per lo strumento finanziario;
- al valore che risulta da tecniche e modelli di valutazione generalmente accettati, qualora per gli strumenti finanziari non sia possibile individuare facilmente un mercato affidabile; questi modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Qualora non sia possibile valutare in maniera affidabile il valore equo utilizzando i metodi sopra descritti, uno strumento finanziario deve essere valutato secondo i criteri attualmente previsti, distinguendo tra attività finanziarie immobilizzate, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, o di passività subordinate.

Contabilizzazione delle variazioni intervenute con la valutazione del fair value (IV direttiva CE, art. 42quater)

Se uno strumento finanziario è valutato al valore equo, le variazioni del valore sono incluse nel conto economico. In particolare, si procederà alla:

- contabilizzazione di una perdita, nell'ipotesi in cui — per le attività finanziarie — il *fair value* risulta minore del valore contabile; invece, per le passività finanziarie il *fair value* risulta superiore al valore contabile;
- rilevazione di un utile nell'ipotesi in cui per le attività finanziarie il *fair value* risulta maggiore del valore contabile; invece, per le passività finanziarie, il *fair value* risulta minore del valore contabile.

Inoltre, sono previste due ipotesi in cui le variazioni sono imputate direttamente al patrimonio netto, in una riserva intestata al valore equo, qualora:

- lo strumento oggetto di valutazione sia uno strumento di copertura nell'ambito di un sistema contabile che consente di non iscriverne nel conto economico la variazione del valore; oppure
- la modifica del valore si riferisca a una differenza di cambio su un elemento monetario che è parte di un investimento netto della società in un'entità estera.

La riserva intestata al valore equo deve essere rettificata qualora le variazioni di valore risultano realizzate.

Gli Stati membri, all'atto del recepimento della direttiva, possono autorizzare o imporre che la variazione del valore di un'attività finanziaria disponibile per la vendita, diversa da uno strumento finanziario derivato, sia imputata direttamente nel patrimonio netto, nella riserva intestata al valore equo.

Informazioni da inserire in nota integrativa (IV direttiva CE, art. 42quinquies)

Qualora sia applicata la valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari, la nota integrativa del bilancio deve riportare:

- gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, se utilizzate per determinare il *fair value* dello strumento finanziario;
- per ogni categoria di strumenti finanziari, il valore equo, le variazioni di valore iscritte nel conto economico nonché quelle imputate alla riserva intestata al valore equo;
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti, comprese le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
- una tabella che indichi le variazioni della riserva intestata al valore equo intervenute nell'esercizio.

La direttiva prevede, inoltre, che qualora non sia stata applicata la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari, occorre fornire in nota integrativa le seguenti informazioni:

- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
 - il valore equo degli strumenti, se tale valore può essere determinato in base ad uno dei metodi per la sua determinazione;
 - informazioni sulla entità e sulla natura degli strumenti;
- per le immobilizzazioni finanziarie contabilizzate ad un valore superiore al loro valore equo:
 - il valore contabile e il valore equo delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
 - i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, compresa la natura degli elementi sui quali si basa il convincimento che sarà recuperato il valore contabile.

1.2.2.2 Direttiva CE n. 51/2003

Nel luglio del 2002 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva che apporta diverse modifiche alle norme in tema di bilancio d'esercizio, (IV Direttiva), di bilancio consolidato (VII Direttiva), di bilancio annuale e consolidato delle banche (Direttiva 86/635/CEE) e di bilancio delle imprese d'assicurazione (Direttiva 91/674/CEE).

Tale proposta è stata approvata dal Consiglio dell'Unione europea nel mese di maggio del 2003, dando vita alla Direttiva n. 51/2003, la quale rispetto alla Direttiva 65/2001 ha una portata più ampia, toccando i criteri generali di redazione del Bilancio.

La Direttiva 65/2001 persegue i seguenti obiettivi¹⁷:

- rimuovere le incompatibilità con gli IAS in vigore al 1° maggio 2002;
- rendere disponibile gli IAS alle società non rientranti nell'ambito soggettivo del Regolamento n. 1606/2002;
- aggiornare l'assetto delle direttive contabili in modo da offrire un quadro di informazione finanziaria allineato alla prassi moderna;
- rendere flessibili le direttive in modo da consentire gli adeguamenti agli sviluppi futuri degli IAS.

Le principali innovazioni introdotte dalla Direttiva 51/2003 riguardano:

- gli schemi dei prospetti contabili;
- i principi generali;
- il cd. rendiconto delle prestazioni (*statement of performance*);
- la rilevanza delle informazioni sociali e ambientali del bilancio.

¹⁷ GALEOTTI M., BERTOLI P., "Preparare un "atterraggio morbido" degli IAS su contabilità e bilanci", op. cit.

Gli schemi dei prospetti contabili

Per quanto riguarda lo Stato patrimoniale, il nuovo art. 8 dispone che gli Stati membri hanno la possibilità di autorizzare o imporre uno schema basato sulla distinzione tra voci di carattere corrente o non correnti; la distinzione è strumentale per l'applicazione del fair value agli elementi finanziari correnti.

La direttiva n. 51/2003 completa la parte della IV Direttiva che dispone la composizione dei conti annuali nei tre documenti di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, concedendo agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria o di autorizzare l'inclusione nel bilancio d'esercizio di *documenti aggiuntivi* rispetto a quelli sopra richiamati.

Anche se la direttiva non esplicita il contenuto dei documenti aggiuntivi, si ritiene che il legislatore europeo abbia voluto far riferimento al rendiconto finanziario e al prospetto delle variazioni del patrimonio netto. Si ricorda che in Italia il rendiconto finanziario non è attualmente obbligatorio, anche se è incentivata la sua adozione da parte del Principio contabile nazionale n. 12.

I principi generali

La IV direttiva prevede che “gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale tenga conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati”.

Si tratta del principio della prevalenza della sostanza sulla forma (*substance over form*), che sta alla base della prassi contabile nazionale e internazionale.

È inoltre stabilito, all'art. 20, parag. 1, che “gli accantonamenti per rischi ed oneri hanno la funzione di coprire perdite o debiti che sono nettamente individuati nella loro natura ma che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certi ma indeterminati quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza”.

Presentazione del rendiconto delle prestazioni o “statement of performance”

Il nuovo art. 22 della IV direttiva dà la possibilità agli Stati membri di autorizzare o prescrivere la presentazione, in sostituzione del conto profitti e perdite di un rendiconto delle loro prestazioni (*performance reporting*), comprensivo sia di componenti di reddito “realizzati” sia di componenti di

reddito “non realizzati”, ma con l'evidenziazione distinta degli indicati componenti.

Con l'applicazione dei principi contabili internazionali, infatti, questi componenti di reddito “non realizzati” si genererebbero nella valutazione al *fair value*:

- delle attività e passività finanziarie detenute a scopo di negoziazione;
- degli investimenti in immobili (IAS 40);
- delle attività biologiche (IAS 41).

Le nuove informazioni contenute nella relazione sulla gestione

Al fine di perseguire uniformità nell'ambito delle informazioni contabili, il nuovo art. 46 della IV direttiva accresce il numero di informazioni da fornire nella relazione sulla gestione. L'art. 46 recita:

- “la relazione sulla gestione deve contenere almeno un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare. Tale resoconto deve offrire un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità degli affari della medesima;
- l'analisi comporta, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, sia gli indicatori finanziari fondamentali di prestazione sia, se del caso, quelli non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società, comprese informazioni attinenti all'ambiente e al personale;
- nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei conti annuali e ulteriori precisazioni in merito ai medesimi.”

La direttiva CE n. 51/2003 dovrà essere recepita dai Paesi membri entro il 31 dicembre 2004; tale direttiva non è stata ancora recepita dal legislatore nazionale, per cui le innovazioni previste non sono ancora operanti nel nostro Paese.

La tabella¹⁸ che segue può facilitare la comprensione delle principali modifiche apportate alla IV direttiva CE dalle direttive CE n. 65/2001 e n. 51/2003.

18 FONDAZIONE LUCA PACIOLI, “L'applicazione dei principi contabili internazionali in Italia”, op. cit.

| Sintesi delle modifiche apportate alla IV Direttiva CEE | |
|--|--|
| Direttiva CEE n. 65/2001 | Direttiva CEE n. 51/2003 |
| <p>Ambito applicativo Introduzione del criterio del Fair value per gli strumenti finanziari compresi gli strumenti finanziari derivati. Sono esclusi dall'applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gli strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza; — i prestiti e i crediti originati dalla società e non detenuti a scopo di negoziazione; — le partecipazioni in imprese controllate, collegate e joint venture; — le azioni proprie; — i contratti che prevedono un corrispettivo condizionato nell'ambito di un'operazione di aggregazioni di imprese; — gli altri strumenti finanziari le cui specificità esigono una contabilizzazione diversa da quella degli altri strumenti finanziari. <p>Determinazione del fair value</p> <ul style="list-style-type: none"> — valore di mercato; — valore di mercato derivato da modelli o tecniche. <p>Contabilizzazione delle variazioni Conto economico Riserva di patrimonio netto Inclusione di prospetti aggiuntivi rispetto agli schemi di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (ci si riferisce al rendiconto finanziario e al prospetto delle movimentazioni delle poste del patrimonio netto).</p> | <p>Inclusione tra i principi generali del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica di un'operazione aziendale.</p> <p>Eliminazione della distinzione tra fondi rischi e fondi oneri.</p> <p>Possibilità di rivalutare sia le immobilizzazioni materiali che quelle immateriali.</p> <p>Presentazione dello stato patrimoniale secondo i principi contabili internazionali in alternativa agli schemi fissati dalla direttiva.</p> <p>Applicazione del <i>fair value</i> anche nella valutazione di poste diverse dagli strumenti finanziari (IAS 32 e 39).</p> <p>Maggiori informazioni contenute nella Relazione sulla gestione.</p> |

1.2.3 Legislazione nazionale

L'adeguamento della legislazione nazionale alla normativa comunitaria è stata realizzata, allo stato attuale, attraverso:

- la legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Legge comunitaria 2003);
- il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 394.

1.2.3.1 Legge Comunitaria 2003 (Legge 31 ottobre 2003, n. 306)

La scelta del legislatore italiano in merito alla facoltà prevista dal Regolamento Ce n. 1606/2002, in merito alla possibilità per gli Stati membri di

autorizzare o imporre l'utilizzo dei principi contabili internazionali sia alle società quotate, relativamente al bilancio d'esercizio, sia a tutte le società non quotate, relativamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato, è stata effettuata attraverso l'emanazione della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (si tratta della cd. Legge comunitaria per il 2003). Nell'ambito della legge assume un ruolo importante l'art. 25 che discute delle opzioni offerte dall'art. 5 del Regolamento CE 1606/2002 in tema di applicazione dei Principi contabili internazionali.

Art. 25, paragrafo 1 – Legge Comunitaria 2003

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'art. 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall'art. 1, comma 4, uno o più decreti legislativi per l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, secondo i principi e criteri direttivi appresso indicati:

- a) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle società quotate, salvo quanto previsto alla lettera e);
- b) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico di cui all'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, salvo quanto previsto alla lettera e);
- c) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia;
- d) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato delle società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
- e) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, solo nel caso in cui sono quotate e non redigono il bilancio consolidato;
- f) facoltà di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio o consolidato delle società che non ne hanno l'obbligo ai sensi delle lettere precedenti, diverse da quelle che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435bis c.c.;
- g) eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali;
- h) nell'ambito di applicazione soggettivo sopra individuato, coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali.




Figura 6 - Sintesi adozione IAS/IFRS in Italia

Dalla lettura della legge emerge l'importante scelta assunta dal legislatore italiano di rendere obbligatorio ciò che era dato in opzione dal Regolamento comunitario, ossia l'obbligo per le società quotate dell'adozione dei Principi contabili internazionali per la predisposizione del bilancio d'esercizio. Si ritiene che tale scelta è risultata alquanto opportuna per due ordini di ragioni:

- in primo luogo, si rende omogenea l'informativa fornita dalle società quotate, attraverso l'adozione dei Principi contabili internazionali sia per il bilancio consolidato sia per il bilancio d'esercizio;
- in secondo luogo, si evita la spiacevole situazione di vedere bilanci di società quotate redatti con regole diverse a seconda della legislazione

nazionale, per il semplice fatto che tali società, non possedendo società controllate, non redigono il bilancio consolidato¹⁹.

Data la natura della Legge comunitaria, le disposizioni in essa non avranno efficacia operativa fintantoché non siano emanati i decreti delegati di attuazione.

Circa le modalità di attuazione della legge delega si ritiene opportuno seguire tali strade²⁰:

- per le società obbligate, occorrerebbe inserire un articolo del codice civile che faccia rinvio ai principi contabili internazionali omologati dal Regolamento CE n. 1725/2003, e allo stesso tempo escluda tali società dall'assoggettamento alle norme del codice civile contenute negli artt. da 2423 a 2428;
- per le società non quotate, che pur non essendo obbligate, ma che sceglieranno l'adozione degli IAS/IFRS, sarebbe opportuno seguire la stessa strada prevista nel punto precedente;
- per le società non quotate, che in questo caso non sceglieranno l'applicazione degli IAS/IFRS, continueranno ad applicare le norme del codice civile in tema di bilanci (artt. 2423 a 2428) nella versione post-recepimento delle Direttive; quali risulteranno dopo le modifiche apportate a seguito del recepimento delle direttive comunitarie;
- medesimo trattamento spetterebbe per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata.

1.2.3.2 Decreto Legislativo n. 394/2003

La Direttiva CE n. 65/2001 è stata recepita, anche se parzialmente, dal nostro ordinamento attraverso il d.lgs. n. 394 del 30 dicembre 2003.

Il decreto in esame prescrive le informazioni sul *fair value* da fornire in nota integrativa e nella relazione sulla gestione, sia per quanto riguarda il bilancio d'esercizio sia per il bilancio consolidato. Tuttavia, il decreto legislativo non apporta modifiche alla struttura del bilancio né ai criteri di valutazione. Le modifiche più rilevanti contenute nel decreto sono esposte di seguito.

¹⁹ CASÒ M., "Le scelte dell'Italia in merito alle opzioni del Regolamento 1606/2002", in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2003, n. 6.

²⁰ FONDAZIONE LUCA PACIOLI, "L'applicazione dei principi contabili internazionali in Italia", op. cit.

Art. 1. Nota integrativa del bilancio di esercizio

Nel codice civile, dopo l'art. 2427, è inserito il seguente:

"2427bis (Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari). - 1. Nella nota integrativa sono indicati:

- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
 - a. il loro *fair value*;
 - b. informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro *fair value*, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 e delle partecipazioni in *joint venture*:
 - a. il valore contabile e il *fair value* delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
 - b. i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura delle motivazioni sulle quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
- il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
- si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

Il *fair value* è determinato con riferimento:

- al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
- al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Il *fair value* non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'art. 2428, comma 2, numero 6bis) per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di *fair value* e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea".

Art. 3. Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio

All'art. 2428, comma 2, c.c. è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"6bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

- 1) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
- 2) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari".

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2005.

Da ultimo, occorre ricordare che l'applicazione dei Principi contabili internazionali nel nostro Paese sarà controllata dall'Organizzazione Italiana di Contabilità (OIC), la quale è stata costituita il 27 novembre 2001. Le funzioni attribuite all'OIC sono sintetizzate di seguito²¹:

- valutare l'applicabilità dei Principi contabili internazionali in Italia;
 - collaborare con l'EFRAG e quindi con lo IASB nel processo teso ad uniformare i bilanci europei;
 - emanare i principi contabili per la redazione dei bilanci dei soggetti per i quali non è prevista l'applicazione immediata degli IAS (Enti non profit, Amministrazioni pubbliche nazionali e locali);
 - collaborare con il legislatore nell'emanazione della normativa contabile.
- La Commissione nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri per l'emanazione dei Principi contabili, di fatto sostituita dall'OIC, manterrà la funzione di organo tecnico delle professioni contabili italiane, svolgendo attività di studio e ricerca in collegamento con l'OIC e gli altri analoghi organismi.

L'Organizzazione Italiana di Contabilità è costituita dai seguenti organi:

- Collegio dei fondatori, è costituito dagli Enti, dalle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che contribuiscono al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nelle misure determinate dal Collegio stesso; il Collegio provvede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
- Consiglio d'Amministrazione, nominato dal Collegio dei Fondatori, svolge funzione d'indirizzo e di controllo dell'attività dell'organismo, di nominare i membri del Comitato Esecutivo, di approvare le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, approvare il preventivo e il consuntivo della Fondazione;
- Comitato Esecutivo, rappresenta l'organo deputato allo svolgimento della gestione della Fondazione. Fra le sue funzioni rientra la nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico; l'approvazione dei principi contabili nazionali e delle linee d'indirizzo da seguire nei confronti del lavoro degli organismi internazionali ed europei che si occupano di contabilità. Fanno parte del Comitato nove membri, costituiti

²¹ GALEOTTI M., "Principi contabili internazionali e linee di intervento degli organismi di controllo", in *Il fisco*, 2003, n. 13.

da esperti negli specifici settori economici cui sono destinati i principi contabili;

- Comitato Tecnico-Scientifico; è l'organo che svolge l'attività tecnica della Fondazione, provvedendo all'elaborazione dei principi contabili nazionali ed assumendo un ruolo "pro-attivo" nel processo di formazione dei principi contabili internazionali. Si compone di nove membri con provati requisiti di esperienza, competenza ed indipendenza;
- Collegio dei revisori dei conti, che ha il compito di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di redazione del bilancio. Il Collegio è composto da tre membri effettivi di cui uno viene designato dalla professione contabile, uno dai *preparers*, uno dalla Borsa unitamente agli *users*;
- le Autorità di settore e i Ministeri della Giustizia e dell'Economia osservano i lavori del comitato Esecutivo e del Comitato Tecnico-Scientifico, fornendo pareri su materie di loro competenza.

La struttura dell'OIC insieme ai collegamenti con gli organismi nazionali e internazionali sono esposte nella Figura 7²² a pagina seguente.

1.3 Riforma del diritto societario

Sono state molte le modifiche alle norme del codice civile che il legislatore ha previsto con i decreti legislativi di attuazione della l. 3 ottobre 2001, n. 366 "Delega al Governo per la riforma del diritto societario".

In particolare, la legge delega prevedeva:

- la riforma organica delle norme sulle società di capitali e cooperative;
- la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali;
- introduzione di nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'art. 12 (diritto societario e materie disciplinate dal T.U. in materia di intermediazione finanziaria e dal T.U. in materia bancaria e creditizia).

²² ZURZOLO A., "I tempi e i protagonisti dell'applicazione dei Principi contabili internazionali IAS/IFRS", op. cit.




Figura 7 - Struttura e relazioni dell'OIC

I principali interventi in materia di bilancio sono quelli richiamati dall'art. 6 della suddetta legge delega. In particolare:

- l'eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio e la definizione delle modalità con cui, rispettando il principio di competenza economica delle operazioni rilevate, occorre considerare la fiscalità differita;
- la regolamentazione delle componenti del patrimonio netto che assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e utilizzo;
- la definizione di una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie;
- l'individuazione delle condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi contabili riconosciuti internazionalmente.

Ciò che qui rileva commentare e analizzare è il d.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società

cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2003 – Supplemento Ordinario n. 8.

Le modifiche introdotte dal legislatore hanno, in alcune circostanze, recepito comportamenti contabili già previsti e adottati dai Principi contabili italiani, in altri casi hanno seguito alcune indicazioni dei principi contabili internazionali.

Passando in rassegna la Sezione IX “*Del Bilancio*”, l’**art. 2423bis** (principi di redazione del bilancio) è stato ampliato. La valutazione delle voci deve essere fatta non soltanto secondo il principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività (*going concern*), ma anche tenendo conto della “funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”.

Con questa aggiunta il legislatore ha voluto regolamentare (come si precisa nella relazione ministeriale di accompagnamento) la contabilizzazione di operazioni come il leasing finanziario, le operazioni pronti contro termine e le operazioni di finanza derivata, così richiamando, ove possibile, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Segnaliamo come, relativamente alla locazione finanziaria, il legislatore non pone l’obbligo di effettuare la contabilizzazione adottando il metodo finanziario, ma, come previsto dall’**art. 2427** (Contenuto della nota integrativa) al punto 22, deve essere data indicazione in nota integrativa degli effetti che sarebbero derivati se i beni oggetto di locazione fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio.

Vogliamo sottolineare come vige ancora la regola (che insieme all’**art. 2426** “i criteri di valutazione” sancisce il principio della prudenza) che si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Tale richiamo, come vedremo in seguito, è importante per commentare la diversa concezione di reddito prodotto (rispetto a quello di reddito distribuibile) che segue i principi contabili internazionali.

Passando al contenuto dello stato patrimoniale, l’**art. 2424** è stato modificato chiedendo il dettaglio di ulteriori informazioni. In particolare:

- alla lettera B) viene richiesto di dare indicazione delle immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria;
- senza modificare la numerazione, alla voce crediti dell’attivo circolante sono stati aggiunti i crediti tributari 4-bis) e le imposte anticipate 4ter);
- viene richiesta l’indicazione separata delle imposte differite all’interno dei fondi rischi e oneri, così come previsto dal principio contabile nazionale n. 25;

— nella voce debiti è stato inserito il punto 3) debiti verso soci per finanziamenti. Con questo il legislatore sottolinea la volontà di avere maggior chiarezza e trasparenza nei confronti di operazioni fatte con le cd. parti correlate.

Relativamente allo stato patrimoniale, sono state introdotte (**art. 2424bis**) alcune nuove disposizioni relative alle singole voci. Vengono per la prima volta disciplinate le operazioni pronti contro termine. In particolare “le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore”. Anche relativamente al conto economico, sono state introdotte delle novità, disciplinando (**art. 2425**) al punto 17bis gli utili e perdite su cambi. Già la prassi contabile (principio contabile n. 12 “documento interpretativo”) prevede l’iscrizione degli utili su cambi, sia quelle maturati (a seguito di valutazione a cambi correnti di crediti e debiti in valuta) sia quelli realizzati, alla voce 16 d) “altri proventi finanziari” e le perdite su cambi alla voce C 17) “interessi e altri oneri finanziari”.

Il legislatore ha voluto, invece, dare una diretta rappresentazione della gestione valutaria.

Inoltre, relativamente alle imposte, (voce 22) è richiesto un maggior dettaglio, dando indicazione separatamente delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate.

Sempre con riferimento al conto economico, nell’**art. 2425bis** sono stati disciplinati gli effetti economici derivanti dalle operazioni in valuta e i proventi e oneri derivanti dal regolamento di operazioni pronti contro termine.

Più precisamente: “i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell’esercizio”.

I criteri di valutazione previsti dall’**art. 2426** vengono modificati come segue:

— viene introdotto il punto 8bis in cui vengono disciplinate le attività e le passività in valuta, che, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio (in sintonia con la prassi contabile internazionale²³) ed i relativi

23 Così il punto 11 dello IAS 21: “A ogni data di riferimento del bilancio:

— gli elementi monetari in valuta estera devono essere iscritti utilizzando il tasso di chiusura;
 — gli elementi non monetari valutati al costo storico espresso in valuta estera devono essere iscritti usando il tasso di cambio in essere alla data dell’operazione; e

utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico. Si specifica, inoltre, che l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta devono, invece, essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole;

- viene eliminato il secondo comma che consentiva di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie²⁴.

L'art. 2427 “contenuto della nota integrativa” si modifica per effetto delle seguenti aggiunte, che vanno sempre più verso una maggior trasparenza e chiarezza dell'informativa societaria:

- viene introdotto il punto 3bis) in cui si richiede “l'indicazione della misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione”;
- al punto 4) vengono richieste informazioni aggiuntive relative alle variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto;
- viene richiesto, per i crediti e i debiti, al fine di dare trasparenza al cosiddetto rischio paese, la ripartizione secondo le aree geografiche;
- inoltre viene inserito il punto 6bis) dove vengono richieste informazioni su eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
- come prima ricordato, in seguito alla disciplina delle operazioni pronti contro termine, deve essere data indicazione (punto 6ter), distintamente per ciascuna voce, dell'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;

— gli elementi non monetari valutati al fair value (valore equo) espresso in valuta estera devono essere iscritti usando i tassi di cambio in essere al momento della determinazione del fair value (valore equo)”.

²⁴ Viene così raggiunto l'obiettivo espresso dall'art. 6 della sopra citata legge 3 ottobre, n. 366. ovvero l'eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio e la definizione delle modalità con cui, rispettando il principio di competenza economica delle operazioni rilevate, occorre considerare la fiscalità differita.

- devono essere analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, specificando in appositi prospetti la loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
- il punto 14) viene completamente riscritto (eliminando l'obbligo di indicare i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi) richiedendo in apposito prospetto le seguenti informazioni:
 - a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
 - b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
- il punto 19) prevede che debba essere indicato in nota integrativa il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;
- coerentemente con l'aggiunta nello stato patrimoniale della voce debiti verso soci per finanziamenti, il punto 19bis) richiede indicazione dei finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;
- rispetto alla possibilità sancita dall'art. 2447bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare) lettera a) di costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, il punto 20 della nota integrativa richiede che venga data una specifica informativa del valore e della tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità. Inoltre, qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa;

— il punto 22) richiede, per le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, specifiche informazioni sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.

1.4 Istituzioni coinvolte

Nel processo di ammodernamento del sistema contabile europeo, un punto di riferimento è rappresentato dall'International Accounting Standards Committee (IASC).

Lo IASC fu costituito nel 1973 dall'International Federation of Accountants (IFAC), l'organizzazione che rappresenta la professione contabile, allo scopo di promuovere l'armonizzazione dei principi contabili.

La storia dello IASC può suddividersi in tre periodi fondamentali:

- un primo periodo che comprende gli anni che vanno dal 1973 al 1989;
- un secondo periodo che va dal 1989 ad 2000;
- un terzo periodo che è iniziato dal 2001.

Nel primo periodo l'attività dello IASC si è limitata alla raccolta dei principi contabili dei paesi con lunga tradizione in materia contabile, specialmente gli Stati Uniti e gli altri paesi anglosassoni. Il risultato di tale attività è stata la formazione di un *corpus* di principi contabili molto eterogeneo, essendo la sintesi di tradizioni contabili diverse, e poco originale, essendo molto marcata l'influenza-dipendenza dal Financial Accounting Standards Board (FASB), organo preposto all'emanazione dei principi contabili statunitensi.

Per queste ragioni lo IASC ha avviato nel 1989 un processo di revisione dei principi contabili esistenti al fine di creare un *corpus* completo, chiaro, di alta qualità e autonomo rispetto agli standards elaborati dagli altri organismi, specie dal FASB americano²⁵. Una tappa importante realizzata in

²⁵ Molto diffuso era lo scherzo intorno all'acronimo IASC la cui "A" veniva diversamente sciolta. Invece di International Accounting Standards Committee diventava così International American Standards Committee. VIGANÒ A., "L'economia aziendale e la ragioneria", Cedam, Padova, 1996, pag. 145.

questo periodo è stata la stipulazione nel 1995 di un accordo con l'International Organization of Securities Commissions (IOSCO), l'organizzazione che rappresenta le commissioni di vigilanza dei mercati mobiliari del mondo. Con tale accordo lo IOSCO si impegnava, solo dopo un processo di revisione e adeguamento dei principi contabili internazionali, a raccomandare alle autorità di controllo dei mercati finanziari associate all'IOSCO di permettere alle società, che chiedessero accesso ai loro mercati per la quotazione delle loro azioni o per il collocamento di finanziamenti, di redigere i bilanci in conformità con gli IAS dello IASC²⁶.

Il terzo periodo (dal 2001 in poi) è stato caratterizzato dall'adozione del *corpus* dei principi contabili internazionali da parte della Comunità europea, di cui si fa rinvio a quanto detto nella parte normativa (si veda parag. 1.2) e dal processo di riorganizzazione dell'International Accounting Standards Committee e degli altri organismi correlati coinvolti.

Già nel 2000 era stato appunto avviato un processo di riorganizzazione dello IASC che ha portato alla ridefinizione degli organismi coinvolti, in termini di nome, funzioni svolte e atti emanati, nel processo di approvazione degli IAS²⁷.

Il quadro delle novità viene sintetizzato nella Figura 8.




Figura 8 - Le innovazioni introdotte dalla Riforma del 2000

²⁶ Tale raccomandazione è contenuta nel Report of the Technical Committee del Working Group n. 1, presentato dallo IOSCO il 17 maggio 2000, in Sidney.

²⁷ Si ricorda che lo Statuto dello IASB è attualmente assoggettato ad ulteriori modifiche.

- L'organizzazione post-riforma si basa su quattro organi fondamentali:
- IASC Foundation (19 Trustees);
 - IASB Board (12 a tempo pieno e 2 a tempo parziale);
 - Standard Advisory Council (circa 45 membri);
 - International Financial Reporting Interpretations Committee (12 membri).




Figura 9 - Struttura e relazione degli organismi coinvolti

1.4.1 International Accounting Standards Committee Foundation

Nell'aprile 2001 l'International Accounting Standards Committee (IASC) è stato sostituito, nell'ambito del processo di ristrutturazione, dall'International Accounting Standards Board (IASB). La sigla IASC, però, è stata mantenuta dalla fondazione privata (IASC Foundation), organizzazione indipendente non profit, con sede nello stato del Delaware (USA). Dalla Fondazione dipendono sia l'organo destinato alla emanazione dei principi contabili internazionali (IASB), sia l'organo che provvede a redigere le interpretazioni dei principi contabili emessi (SIC/IFRIC).

La gestione della Fondazione è affidata al Consiglio dei garanti (Board of Trustees) che svolge sia una funzione di controllo tesa al rispetto dello statuto, sia propositiva, potendo promuovere modifiche allo statuto, sempreché sia raggiunto un quorum del 75%.

Il Board of Trustees è composto da 19 membri, nominati per tre anni (rinnovo unico). Per la formazione del Board si utilizzano precisi criteri, sia geografici sia di professionalità dei partecipanti.

Per quanto riguarda i criteri geografici, i trustees provengono da 4 aree geografiche:

- sei membri nominati dal Nord America;
- sei membri provenienti dall'Europa;
- quattro membri nominati dal continente asiatico/area pacifico;
- tre nominati da altre aree, con la limitazione di non pregiudicare l'equilibrio geografico.

Per ciò che attiene le caratteristiche dei partecipanti:

- 5 membri sono eletti dall'International Federation of Accountants (IFAC), dopo un processo di reciproca consultazione tra l'IFAC e gli altri Trustees, in modo da preservare sempre l'equilibrio sia geografico sia di esperienze professionali apportate. In particolare, due di questi membri sono nominati nell'ambito di Senior Partners di primarie società di accounting;
- 3 membri provengono, invece, dalle organizzazioni mondiali dei redattori e utilizzatori di bilanci e dal mondo accademico;
- altri 11 membri sono scelti insieme alle organizzazioni che hanno costituito lo IASC o altri partners di un certo spessore.

Le funzioni fondamentali assegnate ai trustee²⁸ sono le seguenti:

- assumere la responsabilità circa il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento della fondazione stessa;
- pubblicare un *report* annuale relativo alle attività della Fondazione;
- stabilire e adeguare le procedure operative circa il funzionamento dello IASB, dello Standing Interpretations Committee e dello Standards Advisory Council;
- nominare i membri dell'International Accounting Standard Board (IASB);
- nominare i membri dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC);
- nominare i componenti dello Standards Advisory Council (SAC);
- monitorare annualmente l'efficacia della strategia dello IASB;

28 Si veda la Costituzione dell'IASC Foundation, paragrafo 6.

- approvare annualmente il budget di spesa dello IASB e definire i criteri/modalità di reperimento dei fondi finanziari necessari;
- proporre e approvare modifiche allo Statuto;
- esercitare tutti i poteri assegnati alla Fondazione, salvo quelli espressamente riservati agli altri organismi (IASB, SIC/IFRIC e SAC).

1.4.2 International Accounting Standards Board (IASB)

L'International Accounting Standards Boards (IASB) è l'organismo che ha raccolto l'eredità dell'International Accounting Standard Committee (IASC), essendo deputato alla definizione dei principi contabili internazionali. Lo IASB, con sede a Londra, è costituito da 14 membri (12 a tempo pieno e 2 part-time) provenienti da 9 paesi, e aventi una variegata formazione culturale, privilegiando però i portatori di riconosciuta competenza tecnica in materia contabile. I membri del Board durano in carica tre anni con la possibilità di essere rieletti un'unica volta. Sono previste delle norme atte a preservare l'integrità e autonomia dei membri del Board:

- vige l'incompatibilità tra la carica di Trustee e quella di membro del Board;
- i membri del Board devono seguire una serie di procedure e regole;
- i membri a tempo pieno non possono intrattenere altri rapporti di lavoro retribuito.

La selezione dei membri del Board da parte del Trustee deve essere fatta in modo da garantire, attraverso le competenze ed esperienze apportate, l'emissione di principi contabili di alta qualità e di facile comprensione. A differenza di quanto avviene per la nomina dei Trustees, non è previsto il criterio geografico, dovendo soltanto garantire la non prevalenza di una determinata area o regione. Circa le competenze professionali richieste, è prevista una numerosità minima per ogni categoria professionale; in particolare, lo statuto prevede che:

- almeno cinque membri devono avere esperienza in materia di revisione contabile;
- almeno tre membri devono essere redattori di bilancio;
- almeno tre devono essere utilizzatori di bilancio;
- almeno uno deve provenire dal mondo accademico.

Il Board svolge le seguenti funzioni:

- ha responsabilità completa per le questioni di natura tecnica, inclusa la preparazione e l'emissione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), e l'approvazione finale delle interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC);

- pubblica una Exposure Draft su tutti i progetti e normalmente una bozza di enunciazione dei principi (Draft Statement of Principles) per pubblici commenti sui principali progetti;
- deve avere il massimo riservo sull'agenda tecnica e sull'assegnazione di progetti attinenti a questioni tecniche: nell'organizzare il proprio lavoro, il Board può commissionare studi, ricerche e lavori ad organizzazioni esterne;
- stabilisce procedure per visionare i commenti ai documenti di discussione pubblicati; forma normalmente gruppi di lavoro per fornire suggerimenti su progetti di un certo spessore; consulta lo Standards Advisory Council relativamente ai progetti più importanti, alle scelte previste in agenda e alle priorità di lavoro;
- testa la possibilità di adozione degli standard proposti nei paesi sviluppati e nei mercati emergenti.

Lo Statuto fissa dei quorum necessari affinché gli atti propri del Board siano approvati. Infatti, la pubblicazione di un Exposure Draft, di IAS-IFRS o di una Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee richiede l'approvazione da parte di 8 membri su 14 costituenti il Board; le altre decisioni assunte dallo IASB (pubblicazione di Draft Statement dei principi o di documenti di discussione) richiedono la maggioranza semplice dei membri presenti rappresentativi di almeno il 60% del totale.

1.4.3 International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC/SIC)

L'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC/SIC), che ha sostituito nel marzo 2002 il precedente Standing Interpretations committee (SIC), rappresenta l'organo deputato alla interpretazione dei principi contabili internazionali (IAS-IFRS). È costituito da 12 membri nominati dai Trustee per tre anni, con possibilità di rinnovo del mandato. I Trustee nominano un membro dello IASB, il Direttore delle attività tecniche o altro membro senior dello staff dello IASB, o altro soggetto qualificato, per "osservare" l'attività del Committee; questi, pur non avendo diritto di voto, può essere ascoltato in merito alle questioni tecniche. Affinché l'IFRIC possa deliberare, è richiesto un quorum costitutivo di 9 membri; è possibile prevedere la presenza di sostituti, ma soltanto in merito a questioni straordinarie. Per l'approvazione di una Bozza di interpretazione occorre che i voti contrari non siano superiori a tre. Le riunioni sono, salvo per particolari discussioni, aperte al pubblico.

Per quanto riguarda le funzione assegnate, l'IFRIC si occupa di:

- interpretare l'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS-IFRS) e colmare, attraverso regole tempestive, le situazioni contabili non considerate specificamente nei principi contabili, avendo come punto di riferimento il Framework dello IASB;
- pubblicare la bozza dell'interpretazione affinché questa sia pubblicamente commentata e integrata dai commenti, prima di completare la stesura finale di un'Interpretazione;
- inviare allo IASB i documenti finali e ottenerne l'approvazione.

1.4.4 Standing Advisory Council (SAC)

Lo Standing Advisory Council (SAC) svolge attività di “consulenza” per lo IASB e per i Trustees della IASC Foundation. Il SAC è presieduto dal presidente del Board ed è composto da circa 45 membri. Esso rappresenta un forum di organizzazioni ed individui interessati allo sviluppo dei principi contabili internazionali. I membri del SAC sono nominati per un termine rinnovabile di tre anni ed hanno ambiti di provenienza geografica e professionale diversa. Il SAC interagisce con lo IASB almeno tre volte all'anno in riunioni aperte al pubblico. Il Board è tenuto a consultare in anticipo il SAC per le sue decisioni relative a progetti importanti, così come i Trustees devono consultare in anticipo il SAC per le proposte di cambiamento alla costituzione.

Lo Statuto individua gli obiettivi del SAC, che consistono in:

- esprimere pareri sulle decisioni in agenda e sulle priorità da assegnare ai lavori del Board;
- informare il Board delle implicazioni che i nuovi principi potrebbe avere su imprese ed utilizzatori di bilancio;
- esprimere altri pareri allo IASB e alla IASC Foundation.

Indice generale

PARTE PRIMA Panorama legislativo

1.

L'obbligatorietà degli IAS

| | | | |
|---------|--|------|----|
| 1.1 | Una rivoluzione Copernicana | Pag. | 7 |
| 1.2 | Riferimenti normativi | » | 11 |
| 1.2.1 | I regolamenti comunitari | » | 14 |
| 1.2.1.1 | Regolamento CE n. 1606/2002 | » | 14 |
| 1.2.1.2 | Regolamento CE n. 1725/2003 | » | 22 |
| 1.2.1.3 | Regolamento CE n. 707/2004 | » | 23 |
| 1.2.2 | Direttive Comunitarie | » | 23 |
| 1.2.2.1 | Direttiva CE n. 65/2001 | » | 23 |
| 1.2.2.2 | Direttiva CE n. 51/2003 | » | 27 |
| 1.2.3 | Legislazione nazionale | » | 30 |
| 1.2.3.1 | Legge Comunitaria 2003 (Legge 31 ottobre 2003, n. 306) | » | 30 |
| 1.2.3.2 | Decreto Legislativo n. 394/2003 | » | 33 |
| 1.3 | Riforma del diritto societario | » | 36 |
| 1.4 | Istituzioni coinvolte | » | 42 |
| 1.4.1 | International Accounting Standards Committee Foundation ... | » | 44 |
| 1.4.2 | International Accounting Standards Board (IASB) | » | 46 |
| 1.4.3 | International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC/SIC) | » | 47 |
| 1.4.4 | Standing Advisory Council (SAC) | » | 48 |

PARTE SECONDA L'applicazione dei principi contabili internazionali

1.

Struttura e principi di redazione del bilancio

| | | | |
|-------|--|---|----|
| 1.1 | Presentazione del bilancio (IAS 1) | » | 51 |
| 1.1.1 | Finalità e ambito di applicazione | » | 51 |
| 1.1.2 | Il bilancio d'esercizio | » | 52 |
| 1.1.3 | Principi di redazione | » | 54 |
| 1.1.4 | Struttura e contenuto | » | 59 |
| 1.1.5 | Stato patrimoniale | » | 60 |
| 1.1.6 | Conto economico | » | 67 |
| 1.1.7 | Variazioni delle poste di patrimonio netto | » | 72 |

INDICE GENERALE

| | | | |
|-------|---|------|-----|
| 1.1.8 | Rendiconto finanziario (rinvio) | Pag. | 75 |
| 1.1.9 | Note al bilancio | » | 75 |
| 1.2 | Rendiconto finanziario (IAS 7) | » | 79 |
| 1.2.1 | Finalità e ambito di applicazione | » | 80 |
| 1.2.2 | Presentazione del rendiconto finanziario | » | 81 |
| 1.2.3 | Esempio di elaborazione del Rendiconto finanziario secondo IAS 7 | » | 94 |
| 1.2.4 | Il rendiconto finanziario previsto dai principi contabili italiani (Documento n. 12)..... | » | 100 |

2.

Altri principi generali sull'informativa di bilancio

| | | | |
|-------|--|---|-----|
| 2.1 | Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio (IAS 10)..... | » | 107 |
| 2.1.1 | Definizione e ambito di applicazione | » | 107 |
| 2.1.2 | Fatti successivi che comportano una modifica | » | 109 |
| 2.1.3 | Fatti successivi che non comportano una rettifica | » | 110 |
| 2.1.4 | Altri casi particolari | » | 110 |
| 2.1.5 | Informazioni integrative | » | 111 |
| 2.1.6 | Confronto con la normativa italiana vigente | » | 112 |
| 2.2 | Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi (IAS 15)..... | » | 113 |
| 2.3 | Informazioni contabili in economie iperinflazionate (IAS 29) ... | » | 116 |
| 2.3.1 | Ambito di applicazione | » | 117 |
| 2.3.2 | Rideterminazione dei valori del bilancio | » | 119 |
| 2.4 | Utile per azione (IAS 33)..... | » | 123 |
| 2.4.1 | Finalità e ambito di applicazione | » | 125 |
| 2.4.2 | Utile base per azione..... | » | 126 |
| 2.4.3 | Utile diluito per azione | » | 131 |
| 2.4.4 | Esposizione in bilancio | » | 134 |
| 2.4.5 | La normativa italiana | » | 135 |
| 2.5 | Bilanci intermedi (IAS 34)..... | » | 135 |
| 2.5.1 | Finalità e ambito di applicazione | » | 137 |
| 2.5.2 | Confronto con la normativa italiana vigente | » | 143 |

3.

Principi contabili relativi a specifici componenti dello Stato Patrimoniale

| | | | |
|-------|---|---|-----|
| 3.1 | Attività immateriali (IAS 38): Finalità e ambito applicativo | » | 149 |
| 3.1.1 | Definizione di Immobilizzazioni immateriali (Confronto tra IAS 38 e prassi nazionale) | » | 149 |

| | | |
|---------|---|----------|
| 3.1.2 | Iscrizione e valutazione iniziale (confronto tra IAS 38 e prassi nazionale)..... | Pag. 152 |
| 3.1.2.1 | Acquisizione distinte | » 152 |
| 3.1.2.2 | Acquisizioni come parte di un'aggregazione di imprese | » 153 |
| 3.1.2.3 | Acquisizioni attraverso contributi pubblici | » 153 |
| 3.1.2.4 | Permuta di attività..... | » 153 |
| 3.1.2.5 | Avviamento generato internamente | » 154 |
| 3.1.2.6 | Attività immateriali generate internamente | » 154 |
| 3.1.2.7 | Rilevazione (ed esclusione) di un costo | » 160 |
| 3.1.3 | Spese successive | » 161 |
| 3.1.4 | Valutazione successiva alla rilevazione iniziale | » 162 |
| 3.1.5 | Ammortamento | » 164 |
| 3.1.6 | Recuperabilità del valore contabile - Perdite durevoli di valore.. | » 167 |
| 3.1.7 | Cessazioni e dismissioni | » 168 |
| 3.1.8 | Informazioni integrative | » 168 |
| 3.1.9 | Analisi casi particolari (confronto con la prassi nazionale)..... | » 172 |
| 3.2 | Gli strumenti finanziari (IAS 32 e IAS 39) | » 175 |
| 3.2.1 | Finalità e ambito di applicazione | » 175 |
| 3.2.2 | Iscrizione e valutazione iniziale delle attività e passività finanziarie | » 178 |
| 3.2.3 | Valutazione successiva delle attività e passività finanziarie | » 181 |
| 3.2.4 | Definizione di Fair value | » 187 |
| 3.2.5 | Strumenti derivati | » 188 |
| 3.2.6 | Operazioni di copertura | » 195 |
| 3.2.6.1 | Tipologie di copertura | » 198 |
| 3.2.6.2 | Cessazione della copertura..... | » 205 |
| 3.2.7 | Informativa di bilancio (IAS 32) | » 207 |
| 3.2.8 | I recenti sviluppi in sede comunitaria relativi allo IAS 32 e 39 .. | » 213 |
| 3.3 | Immobili, impianti e macchinari (IAS 16) | » 217 |
| 3.3.1 | Finalità e ambito di applicazione | » 217 |
| 3.3.2 | Definizione di immobilizzazione materiale (Confronto tra IAS 16 e prassi nazionale) | » 217 |
| 3.3.3 | Rilevazione di immobili, impianti e macchinari | » 218 |
| 3.3.4 | Valutazione iniziale del valore di immobili, impianti e macchinari | » 219 |
| 3.3.5 | Valutazione successiva alla rilevazione iniziale | » 226 |
| 3.3.6 | Ammortamento | » 228 |
| 3.3.7 | Informazioni aggiuntive | » 231 |
| 3.4 | Leasing (IAS 17)..... | » 233 |
| 3.4.1 | Finalità e ambito di applicazione | » 234 |
| 3.4.2 | Tipologie di leasing | » 235 |
| 3.4.3 | Le operazioni di leasing operativo | » 238 |
| 3.4.3.1 | La contabilizzazione nel bilancio dei locatari | » 238 |

INDICE GENERALE

| | | |
|---------|---|----------|
| 3.4.3.2 | La contabilizzazione nel bilancio dei locatori | Pag. 239 |
| 3.4.4 | Le operazioni di leasing finanziario | » 241 |
| 3.4.4.1 | La contabilizzazione nel bilancio dei locatari | » 241 |
| 3.4.4.2 | La contabilizzazione nel bilancio dei locatori | » 244 |
| 3.4.5 | Operazioni di vendita e retrolocazione (sale and lease back) .. | » 247 |
| 3.4.6 | La contabilizzazione del contratto di leasing nella prassi italiana .. | » 249 |
| 3.5 | Contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica (IAS 20) | » 256 |
| 3.5.1 | Finalità e ambito di applicazione | » 256 |
| 3.5.2 | Contributi pubblici | » 257 |
| 3.5.3 | Valutazione e presentazione in bilancio | » 259 |
| 3.5.4 | Informazioni integrative | » 262 |
| 3.5.5 | Confronto con la normativa italiana | » 262 |
| 3.6 | Rimanenze (IAS 2) | » 263 |
| 3.6.1 | Finalità e ambito di applicazione | » 263 |
| 3.6.2 | Definizioni (Confronto tra IAS 2 e prassi nazionale) | » 263 |
| 3.6.3 | Criterio di valutazione | » 264 |
| 3.6.4 | Metodi di determinazione del costo | » 269 |
| 3.6.5 | Imputazione del costo al conto economico | » 272 |
| 3.6.6 | Informazioni integrative | » 273 |
| 3.7 | Riduzione durevole di valore delle attività (IAS 36) | » 274 |
| 3.7.1 | Finalità e ambito di applicazione | » 277 |
| 3.7.2 | Definizioni | » 278 |
| 3.7.3 | Identificazione di un'attività che può aver perso durevolmente di valore..... | » 278 |
| 3.7.4 | Determinazione del valore recuperabile | » 280 |
| 3.7.5 | Rilevazione e valutazione di una perdita durevole di valore | » 284 |
| 3.7.6 | Unità generatrice di flussi finanziari..... | » 284 |
| 3.7.7 | Ripristini di valore (reversal) | » 291 |
| 3.7.8 | Informazioni integrative | » 293 |
| 3.7.9 | Confronto con la normativa italiana vigente | » 294 |
| 3.8 | Accantonamenti, passività e attività potenziali (IAS 37) | » 299 |
| 3.8.1 | Definizione e ambito di applicazione | » 299 |
| 3.8.2 | Analisi di alcuni casi applicativi | » 306 |
| 3.8.3 | Informazioni integrative | » 309 |
| 3.8.4 | Confronto con la normativa italiana vigente e il PC 19 | » 310 |
| 3.9 | Imposte sul reddito (IAS 12) | » 317 |
| 3.9.1 | Definizioni e ambito di applicazione dello IAS 12 | » 321 |
| 3.9.2 | Imposte correnti | » 323 |
| 3.9.3 | Imposte differite | » 323 |
| 3.9.4 | Informazioni integrative | » 331 |
| 3.9.5 | Confronto con la normativa italiana vigente | » 332 |
| 3.10 | Investimenti immobiliari (IAS 40)..... | » 339 |

| | | |
|--|------|-----|
| 3.10.1 Finalità e ambito di applicazione | Pag. | 339 |
| 3.10.2 Rilevazione e valutazione | » | 343 |
| 3.10.3 Cambiamenti di destinazione e dismissioni | » | 347 |
| 3.10.4 Informazioni integrative | » | 350 |
| 3.10.5 Confronto con la normativa italiana. | » | 352 |

4.

Principi contabili relativi a specifici componenti del Conto Economico

| | | |
|---|---|-----|
| 4.1 Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili (IAS 8)..... | » | 353 |
| 4.1.1 Finalità e ambito di applicazione | » | 353 |
| 4.1.2 Componenti straordinari..... | » | 353 |
| 4.1.3 Cambiamenti nelle stime contabili..... | » | 357 |
| 4.1.4 Errori determinanti | » | 359 |
| 4.1.5 Cambiamenti di principi contabili | » | 363 |
| 4.2 Commesse a lungo termine (IAS 11)..... | » | 367 |
| 4.2.1 Finalità e ambito di applicazione | » | 367 |
| 4.2.2 Definizioni | » | 368 |
| 4.2.3 Contenuto delle componenti economiche delle commesse | » | 369 |
| 4.2.4 Valutazione delle componenti economiche delle commesse | » | 373 |
| 4.2.5 Rilevazione di perdite attese | » | 376 |
| 4.2.6 Informazioni integrative | » | 376 |
| 4.3 Ricavi (IAS 18)..... | » | 382 |
| 4.3.1 Finalità e ambito di applicazione | » | 382 |
| 4.3.2 Valutazione dei ricavi | » | 383 |
| 4.3.2.1 Vendita di merci..... | » | 384 |
| 4.3.2.2 Prestazione di servizi | » | 385 |
| 4.3.2.3 Interessi, royalties e dividendi..... | » | 387 |
| 4.3.3 Informazioni integrative | » | 387 |
| 4.4 Benefici per i dipendenti (IAS 19) | » | 388 |
| 4.4.1 Finalità e ambito di applicazione | » | 388 |
| 4.4.2 Benefici a breve termine per i dipendenti..... | » | 389 |
| 4.4.3 Compensi successivi al rapporto di lavoro..... | » | 390 |
| 4.4.4 Altri benefici a lungo termine | » | 395 |
| 4.4.5 Benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro | » | 396 |
| 4.4.6 Benefici retributivi sotto forma di partecipazione al capitale .. | » | 396 |
| 4.5 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere (IAS 21) .. | » | 398 |
| 4.5.1 Finalità e ambito di applicazione | » | 398 |
| 4.5.2 Definizioni | » | 399 |
| 4.5.3 Operazioni in valuta estera..... | » | 400 |
| 4.5.4 Traduzione del bilancio delle gestioni estere | » | 401 |

| | | |
|---|---|----------|
| 4.5.5 | Informazioni integrative | Pag. 403 |
| 4.5.6 | Confronto con la normativa italiana vigente | » 404 |
| 4.6 | Oneri finanziari (IAS 23) | » 408 |
| 4.6.1 | Finalità e ambito di applicazione | » 408 |
| 4.6.2 | Trattamento contabile di riferimento e alternativo | » 409 |
| 4.6.3 | Tipologie di oneri finanziari capitalizzabili | » 410 |
| 4.6.4 | I diversi momenti della capitalizzazione | » 411 |
| 4.6.5 | Le informazioni integrative | » 412 |
| 4.6.6 | Confronto con la normativa italiana | » 412 |
| 5. | | |
| Principi contabili internazionali nelle aggregazioni aziendali | | |
| 5.1 | Aggregazioni di imprese | » 415 |
| 5.1.1 | Lo IAS 22 (finalità e ambito di applicazione) | » 418 |
| 5.1.2 | Le acquisizioni | » 420 |
| 5.1.3 | Le unioni di imprese | » 435 |
| 5.1.4 | Informazioni integrative | » 437 |
| 5.1.5 | Confronto con la normativa italiana vigente | » 439 |
| 5.1.6 | Le proposte dell'Exposure draft n. 3 (ED 3) | » 441 |
| 5.2 | Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate (IAS 24) | » 443 |
| 5.2.1 | Ambito di applicazione e contenuto | » 445 |
| 5.2.2 | Confronto con la normativa italiana vigente | » 448 |
| 5.3 | Il bilancio consolidato (IAS 27) | » 453 |
| 5.3.1 | Definizione e ambito di applicazione | » 458 |
| 5.3.2 | Presentazione del bilancio consolidato | » 458 |
| 5.3.3 | Procedure di consolidamento | » 461 |
| 5.3.4 | Contabilizzazione delle partecipazioni in controllate nel bilancio proprio della capogruppo | » 467 |
| 5.3.5 | Informazioni integrative | » 468 |
| 5.3.6 | Confronto con la normativa italiana vigente | » 468 |
| 5.4 | Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate (IAS 28) | » 484 |
| 5.4.1 | Definizione e ambito di applicazione | » 486 |
| 5.4.2 | Le imprese collegate nel bilancio consolidato | » 488 |
| 5.4.3 | Le imprese collegate nel bilancio proprio della società partecipante | » 488 |
| 5.4.4 | Il criterio del costo | » 489 |
| 5.4.5 | Perdite durevoli di valore, svalutazioni e ripristino di valore . | » 490 |
| 5.4.6 | Il metodo del patrimonio netto | » 492 |
| 5.4.7 | Informazioni integrative | » 498 |
| 5.4.8 | La normativa italiana sulle partecipazioni in imprese collegate ... | » 498 |

| | | |
|-------|--|----------|
| 5.5 | Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture (IAS 31)..... | Pag. 505 |
| 5.5.1 | Definizione e ambito di applicazione | » 506 |
| 5.5.2 | Tipologie di Joint venture e relativi metodi di contabilizzazione . | » 507 |
| 5.5.3 | Operazioni tra partecipante e joint venture..... | » 512 |
| 5.5.4 | Informazioni integrative | » 513 |
| 5.5.5 | Confronto con la normativa italiana vigente | » 513 |

6.

I principi contabili internazionali e il Controllo direzionale

| | | |
|-----|---------------------------------------|-------|
| 6.1 | Informativa di settore (IAS 14) | » 524 |
|-----|---------------------------------------|-------|

7.

L'impatto degli IAS sulle Istituzioni Finanziarie

| | | |
|-------|---|-------|
| 7.1 | Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari (IAS 30) | » 543 |
| 7.1.1 | Finalità e ambito di applicazione | » 547 |
| 7.1.2 | Stato patrimoniale | » 549 |
| 7.1.3 | Conto economico..... | » 554 |
| 7.1.4 | La rappresentazione delle operazioni fuori bilancio..... | » 556 |
| 7.1.5 | Scadenza delle attività e delle passività..... | » 557 |
| 7.1.6 | Concentrazioni di attività, di passività e di operazioni fuori bilancio..... | » 558 |
| 7.1.7 | Rischi bancari generali | » 560 |
| 7.1.8 | Attività impegnate a garanzia e fiduciarie | » 562 |
| 7.1.9 | Operazioni con controparti correlate | » 562 |

8.

Altri principi contabili internazionali

| | | |
|-------|---|-------|
| 8.1 | Fondi di previdenza (IAS 26) | » 565 |
| 8.1.1 | Ambito di applicazione | » 565 |
| 8.1.2 | Piani a contribuzione definita | » 565 |
| 8.1.3 | Piani a benefici definiti | » 566 |
| 8.1.4 | Valutazione delle attività del piano..... | » 568 |
| 8.1.5 | Informazioni integrative | » 568 |
| 8.1.6 | Confronto con la normativa italiana..... | » 570 |
| 8.2 | Attività destinate a cessare (IAS 35) | » 570 |
| 8.2.1 | Finalità e ambito di applicazione | » 570 |

INDICE GENERALE

| | | |
|-------|--|----------|
| 8.2.2 | Confronto con la normativa italiana | Pag. 575 |
| 8.3 | Agricoltura (IAS 41) | » 575 |
| 8.3.1 | Finalità e ambito di applicazione | » 575 |
| 8.3.2 | Rilevazione e valutazione | » 577 |
| 8.3.3 | Esposizione e informazioni integrative | » 581 |
| 8.3.4 | Esempio di applicazione dello IAS 41 | » 584 |

Appendice

| | | |
|--|---|-------|
| | Elenco dei Principi contabili internazionali | » 591 |
| | Sintesi dei nuovi Principi contabili internazionali (International Financial Reporting Standards - IFRS) emanati dallo IASB. | » 593 |
| | Elenco delle interpretazioni dello Standing Interpretations Committee ... | » 598 |
| | Elenco dei principi contabili nazionali..... | » 600 |
| | Regolamento CE n. 707/2004 della Commissione | » 601 |

Indice delle Figure

PARTE PRIMA

1.

L'obbligatorietà degli IAS

| | | | | |
|--------|---|--|------|----|
| Figura | 1 | - Processo di convergenza agli IAS | Pag. | 11 |
| Figura | 2 | - Armonizzazione - Standardizzazione | » | 12 |
| Figura | 3 | - Attori del processo di riduzione delle differenze contabili..... | » | 13 |
| Figura | 4 | - Regolamento CE n. 1606/2002 | » | 19 |
| Figura | 5 | - Struttura e relazioni dell'EFRAG | » | 21 |
| Figura | 6 | - Sintesi adozione IAS/IFRS in Italia | » | 32 |
| Figura | 7 | - Struttura e relazioni dell'OIC | » | 37 |
| Figura | 8 | - Le innovazioni introdotte dalla Riforma del 2000 | » | 43 |
| Figura | 9 | - Struttura e relazione degli organismi coinvolti | » | 44 |

PARTE SECONDA

1.

Struttura e principi di redazione del bilancio

| | | | | |
|--------|---|---|---|----|
| Figura | 1 | - I principi di redazione del bilancio sanciti dallo IASB | » | 58 |
| Figura | 2 | - Schema di presentazione della Nota integrativa..... | » | 77 |
| Figura | 3 | - Presentazione del Rendiconto finanziario (secondo IAS 7) | » | 82 |
| Figura | 4 | - Esempio di operazioni incluse in attività di gestioni diverse | » | 83 |
| Figura | 5 | - Classificazione Interessi e Dividendi | » | 91 |

3.

Principi contabili relativi a specifici componenti dello Stato Patrimoniale

| | | | | |
|--------|---|---|---|-----|
| Figura | 1 | - Le fasi di sviluppo di un sito web | » | 158 |
| Figura | 2 | - Ambito d'applicazione IAS 39 | » | 178 |
| Figura | 3 | - Albero decisionale della classificazione delle attività finanziarie | » | 181 |
| Figura | 4 | - Sintesi valutazione attività finanziarie | » | 183 |
| Figura | 5 | - Sintesi valutazione passività finanziarie | » | 184 |
| Figura | 6 | - Contabilizzazione congiunta Vs. contabilizzazione separata | » | 194 |
| Figura | 7 | - Cessazione copertura del fair value | » | 206 |
| Figura | 8 | - Cessazione copertura flussi di cassa | » | 207 |
| Figura | 9 | - Elementi identificativi dei contratti di leasing..... | » | 237 |

INDICE DELLE FIGURE

| | | |
|-----------|--|----------|
| Figura 10 | - Sintesi trattamento contabile Lease Back | Pag. 248 |
| Figura 11 | - Tipologie di Contributi pubblici..... | » 258 |
| Figura 12 | - Sintesi criteri di valutazione delle rimanenze (secondo IAS 2)..... | » 269 |
| Figura 13 | - Sintesi metodi di determinazione del costo | » 271 |
| Figura 14 | - Impairment test | » 276 |
| Figura 15 | - Accantonamenti, passività e attività potenziali | » 301 |
| Figura 16 | - Il fondo rischi e oneri nella normativa nazionale..... | » 311 |
| Figura 17 | - Le imposte di competenza..... | » 319 |
| Figura 18 | - Schema delle imposte differite | » 319 |
| Figura 19 | - Prospetto di riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico | » 337 |
| Figura 20 | - Albero delle decisioni per l'applicazione dello IAS 40.... | » 342 |

4.

Principi contabili relativi a specifici componenti del Conto Economico

| | | |
|----------|---|-------|
| Figura 1 | - Criteri di valutazione secondo lo IAS 11 | » 375 |
| Figura 2 | - Esposizione nell'attivo - passivo Stato patrimoniale.... | » 378 |
| Figura 3 | - Tipologie di Benefici per i dipendenti secondo IAS 19 | » 389 |
| Figura 4 | - Determinazione del TFR secondo lo IAS 19 | » 393 |

5.

Principi contabili internazionali nelle aggregazioni aziendali

| | | |
|----------|---|-------|
| Figura 1 | - Valutazione delle partecipazioni in società collegate ... | » 486 |
| Figura 2 | - Il costo d'acquisto delle partecipazioni secondo lo IAS 39 | » 490 |
| Figura 3 | - Il metodo del patrimonio netto..... | » 495 |
| Figura 4 | - Applicazione dell'equity method nel primo esercizio e in quelli successivi..... | » 497 |

6.

I principi contabili internazionali e il Controllo direzionale

| | | |
|----------|--|-------|
| Figura 1 | - Esempio di attributi significativi per il reporting direzionale..... | » 523 |
|----------|--|-------|

8.

Altri principi contabili internazionali

| | | |
|----------|--|-------|
| Figura 1 | - Esempi ambito applicativo IAS 41 | » 577 |
|----------|--|-------|

Indice delle Tabelle

PARTE SECONDA

1.

Struttura e principi di redazione del bilancio

| | | | | | |
|---------|----|---|---|------|-----|
| Tabella | 1 | - | Le componenti di un bilancio d'esercizio - Confronto tra IAS, Prassi italiana, Prassi Europea (IV DIRETTIVA CE) | Pag. | 60 |
| Tabella | 2 | - | Contenuto minimo obbligatorio per lo Stato patrimoniale | » | 62 |
| Tabella | 3 | - | Schema di Stato patrimoniale secondo IAS 1 | » | 64 |
| Tabella | 4 | - | Differenze nello schema di stato patrimoniale consolidato | » | 66 |
| Tabella | 5 | - | Schema di Conto economico per natura | » | 69 |
| Tabella | 6 | - | Schema di Conto economico per destinazione | » | 70 |
| Tabella | 7 | - | Differenze nello schema di conto economico consolidato | » | 71 |
| Tabella | 8 | - | Prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto (I Esempio) | » | 73 |
| Tabella | 9 | - | Prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto (II Esempio) | » | 74 |
| Tabella | 10 | - | Differenze nei prospetti delle variazioni di patrimonio netto | » | 75 |
| Tabella | 11 | - | Domande frequenti - FAQ..... | » | 82 |
| Tabella | 12 | - | Esempio Rendiconto finanziario | » | 85 |
| Tabella | 13 | - | Esempio Rendiconto finanziario (continuo)..... | » | 86 |
| Tabella | 14 | - | Esempio Rendiconto finanziario (continuo)..... | » | 86 |
| Tabella | 15 | - | Esempio Rendiconto finanziario (continuo)..... | » | 88 |
| Tabella | 16 | - | Esempio Rendiconto finanziario (continuo)..... | » | 88 |
| Tabella | 17 | - | Rendiconto finanziario in termini di variazione di capitale circolante netto | » | 102 |
| Tabella | 18 | - | Rendiconto finanziario in termini di variazioni di liquidità | » | 104 |
| Tabella | 19 | - | Rendiconto finanziario in termini di flussi di disponibilità liquide | » | 105 |

2.

Altri principi generali sull'informativa di bilancio

| | | | | | |
|---------|---|---|---|---|-----|
| Tabella | 1 | - | Variazione dei prezzi - metodo del potere generale d'acquisto e metodo del costo corrente | » | 115 |
| Tabella | 2 | - | Principali definizioni dello IAS 33 | » | 126 |

INDICE DELLE TABELLE

| | | | | |
|---------|---|--|------|-----|
| Tabella | 3 | - Operazioni che devono essere considerate nel determinare la media ponderata delle azioni in circolazione ... | Pag. | 128 |
| Tabella | 4 | - Schema di conto economico con la rappresentazione dell'utile per azione | » | 135 |
| Tabella | 5 | - Note al bilancio intermedio (esempi di informativa) ... | » | 138 |
| Tabella | 6 | - Struttura del bilancio intermedio - periodi di comparazione | » | 141 |

3.

Principi contabili relativi a specifici componenti dello Stato Patrimoniale

| | | | | |
|---------|----|---|---|-----|
| Tabella | 1 | - Componenti della classe di immobilizzazioni immateriali | » | 151 |
| Tabella | 2 | - Principi contabili internazionali Vs. Principi contabili nazionali | » | 187 |
| Tabella | 3 | - Calcolo della duration della passività finanziaria | » | 203 |
| Tabella | 4 | - Calcolo della duration della passività finanziaria | » | 204 |
| Tabella | 5 | - Calcolo del livello di copertura | » | 204 |
| Tabella | 6 | - Componenti della classe di immobilizzazioni materiali | » | 218 |
| Tabella | 7 | - Sintesi della contabilizzazione nel leasing operativo.... | » | 241 |
| Tabella | 8 | - Sintesi della contabilizzazione nel leasing finanziario.. | » | 246 |
| Tabella | 9 | - Le grandezze di bilancio influenzate dalla diversa modalità di rappresentazione | » | 253 |
| Tabella | 10 | - Principali definizioni dello IAS 36 | » | 278 |
| Tabella | 11 | - Fonti informative per l'impairment test | » | 279 |
| Tabella | 12 | - Impairment test per l'avviamento | » | 288 |
| Tabella | 13 | - Casi applicativi relativi agli accantonamenti (PC 19).. | » | 312 |
| Tabella | 14 | - Differenze tra lo IAS 37 e il PC 19 | » | 316 |
| Tabella | 15 | - Principali definizioni dello IAS 12 | » | 322 |
| Tabella | 16 | - Principali differenze tra lo IAS 12 e il PC 25 | » | 338 |

4.

Principi contabili relativi a specifici componenti del Conto Economico

| | | | | |
|---------|---|---|---|-----|
| Tabella | 1 | - Principali definizioni dello IAS 21 | » | 399 |
|---------|---|---|---|-----|

5.

Principi contabili internazionali nelle aggregazioni aziendali

| | | | | |
|---------|---|---|---|-----|
| Tabella | 1 | - Criteri di valutazione indicati dallo IAS 22 per le attività e passività identificabili acquisite | » | 424 |
| Tabella | 2 | - Bilancio consolidato e società controllate - differenze tra IAS 27 e normativa nazionale | » | 479 |

6.

I principi contabili internazionali e il Controllo direzionale

| | | | | | |
|---------|---|---|---|------|-----|
| Tabella | 1 | - | Definizione di “settore” secondo lo IAS 14 | Pag. | 525 |
| Tabella | 2 | - | Sintesi dell’informativa settoriale | » | 534 |
| Tabella | 3 | - | Informazioni per settore di attività - tabella di esempio .. | » | 537 |
| Tabella | 4 | - | Attività e investimenti per area geografica e localizzazione tabella di esempio | » | 539 |
| Tabella | 5 | - | Ricavi per area geografica - tabella di esempio | » | 539 |

7.

L’impatto degli IAS sulle Istituzioni Finanziarie

| | | | | | |
|---------|---|---|--|---|-----|
| Tabella | 1 | - | Schema Attivo Stato patrimoniale (d.lgs. 87/92)..... | » | 550 |
| Tabella | 2 | - | Schema passivo Stato patrimoniale (d.lgs. 87/92) | » | 551 |
| Tabella | 3 | - | Schema Conto economico (d.lgs. 87/92) | » | 555 |